1ª TORNATA DEL 16 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi — Congedi. = Seguito della discussione del disegno di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile — Emendamenti del deputato Chiavarina all'articolo* 10, *non approvati — L'articolo è approvato dopo dichiarazioni del ministro per le finanze Minghetti — Riserve del ministro all'articolo* 11 *— Obbiezioni del deputato Depretis — Spiegazioni del ministro e del deputato Sella — Approvazione dell'articolo* 11 *— Proposizione soppressiva del deputato Colombani dell'articolo* 12, *oppugnata dal relatore, e sostenuta dal deputato Sella — L'articolo è approvato con riserva — Obbiezioni del deputato Ferracciù — Gli articoli* 13 *e* 14 *sono approvati — Emendamento del deputato Sanseverino all'articolo* 15, *combattuto dal deputato Sella — Osservazioni dei deputati Minervini e Cortese — È rigettato — Obbiezione del deputato Ginori, e dichiarazioni del deputato Sella — Gli articoli* 15, 16 *e* 17 *sono approvati — Emendamento del deputato Michelini al* 18, *rigettato — Emendamento del deputato Minervini al* 19, *rigettato — Obbiezioni dei deputati Mellana, Fiorenzi e Minervini, e spiegazioni dei deputati Sella e Pasini, relatore — Approvazione dell'articolo* 20. *= Relazione sul disegno di Gratificazione agli ex impiegati del dazio sul macinato nelle Marche. = Emendamenti del deputato Mellana al* 21, *legge: in parte accettati, dopo osservazioni del deputato Sella — Emendamenti del deputato Marchetti — Opposizioni del relatore, e del deputato Sanguinetti — Osservazioni dei deputati Cavallini e Cortese — Si rinvia l'articolo cogli emendamenti.*

La seduta è aperta alle ore 1 1|2 pomeridiane.

NEGROTTO, *segretario*, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

MISCHI, *segretario*, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

9347. Foce Francesco, da Sarzana (Levante), delegato alla sicurezza pubblica nel circondario di Bobbio (Pavia), esposto come lo zelo spiegato nel disimpegno delle sue funzioni gli abbia inimicato qualche autorità locale la quale è riuscita ad ottenere dal Ministero la sua sospensione dall'impiego e dallo stipendio a tempo indeterminato, respinta ogni sua provata giustificazione, ricorre alla Camera onde voglia eccitare il ministro dell'interno a riparare una tale incomprensibile ingiustizia.

9348. Il Consiglio comunale di Giarre rivolge vivissime istanze perchè si mantenga il primitivo tracciato della ferrovia da Messina a Catania per Calatabiano e Giarre a preferenza di quello che costeggerebbe il mare.

9349. La rappresentanza comunale di Giarre chiede che quel comune venga esonerato dal pagamento di lire 2,189 89, importo di dazio sopra tubi immessi a dazio sospeso nella dogana di Catania, giusta ordine ministeriale del 22 ottobre 1861.

9350. Il sindaco di Voghera e trentadue altri sindaci di quel circondario pregano la Camera a voler respingere il nuovo contingente proposto dal Ministero nella perequazione dell'imposta fondiaria.

9351. Il Consiglio distrettuale di Firenze trasmette alcune considerazioni per dimostrare la convenienza delle modificazioni che vorrebbe introdotte del progetto di legge relativo al conguaglio dell'imposta fondiaria.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi:

De Riso Ippolito, da Napoli — Opera postuma di suo fratello Eugenio, intitolata: *Del diritto di proprietà qual diritto di cittadino di città romana*; *Studi storico-politici sull'Italia considerata nelle due epoche, la romana e la feudale*, copie 2;

Il prefetto di Genova — Atti del Consiglio provinciale della straordinaria adunanza del 2 giugno prossimo passato, copie 10.

PANATTONI. Domando la parola sul sunto delle petizioni.

Quest'ultima petizione del municipio di Firenze comechè relativa a una legge che ora è sotto studio, desidererei che fosse immediatamente comunicata alla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene, ella sa che di diritto è devoluta e sarà tosto trasmessa.

Il deputato Brida per motivi di salute domanda un congedo di giorni 40.

Un altro congedo d'un mese chiede il deputato Danzetta parimente per motivi di salute.

Il deputato Ricci Matteo per domestici affari impetra anch'egli un congedo di una settimana.

Il deputato Rapallo per affari che non ammettono dilazione dovendo recarsi all'estero domanda un congedo di giorni 15.

Così pure il deputato Gigliucci per motivi di salute domanda un congedo di giorni 20.

(Sono accordati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Siamo all'articolo 10 della legge, il quale in seguito alla votazione dell'emendamento Devincenzi fu dalla Commissione riformato.

Prego la Camera di sentire la lettura di questa nuova redazione.

DI SAN DONATO. Avrei desiderato che la nuova formola dell'articolo emendato dalla proposta Devincenzi si fosse stampata, poichè così sarà difficile che ci intendiamo.

PRESIDENTE. Io credo che non ci possa essere difficoltà, poichè l'articolo è chiaro e si capisce anche con una semplice lettura.

Leggo l'articolo 10:

« L'imposta sui redditi è dovuta per regola nel comune o consorzio ove l'individuo ha il suo domicilio, o, in mancanza di domicilio, la sua residenza, o, in mancanza della residenza, la sua dimora, o, l'ente morale la sua sede nel dì 1° gennaio anteriore all'anno a cui l'imposta si riferisce.

" Il cittadino che dimora all'estero, per regola deve l'imposta in quel comune o consorzio, nel quale aveva il suo domicilio, residenza o dimora.

« Lo straniero è tenuto a pagare l'imposta là dove alla predetta epoca 1° gennaio ha il suo domicilio, residenza o dimora. Se non ha dimora nello Stato, si avrà per dimora il luogo ove la rendita è prodotta, e dove sta la persona o la Cassa obbligata al pagamento.

« In tutti i casi l'imposta sui redditi dovuta da società commerciali, industriali e di assicurazione, da possessori di stabilimenti commerciali e industriali, e da chi esercita un'industria, sarà dovuta là dove la società commerciale, industriale e di assicurazione ha la sua sede, dove lo stabilimento è collocato, e dove l'industria sia esercitata. »

A quest'articolo sono stati proposti due emendamenti: l'uno dell'onorevole Chiavarina, l'altro dell'onorevole Minervini, entrambi stampati.

L'onorevole Chiavarina aveva emendata la prima parte dell'articolo 10 nel modo seguente:

« L'imposta sui redditi sarà dovuta nel comune o consorzio ove l'individuo abbia il suo domicilio da mesi sei anteriormente alla pubblicazione della presente legge, o l'ente morale, » ecc.; il resto come nel progetto della Commissione.

Interrogo l'onorevole Chiavarina se persiste nel suo emendamento, e se lo ritira.

CHIAVARINA. Io, in questo principio d'articolo, aveva proposto due emendamenti: uno che non si riferiva che alla sola redazione, l'altro che si riferiva allo spirito dell'articolo. Quello che si riferiva alla redazione consisteva nel togliere le parole *per regola*. Ed invero io non comprendo come quando si stabilisce un principio generale, come si stabilisce in questo articolo, che cioè l'imposta sui redditi sarà dovuta, ecc., sia necessario mettere *per regola*; dappoichè si stabilisce un principio è sicuro che forma regola generale; qualora poi vogliano farsi delle eccezioni saranno indicate negli articoli susseguenti, senza che sia necessario di fare una riserva.

Il secondo emendamento era un emendamento sostanziale relativo allo spirito medesimo, ed avea per iscopo di evitare il caso che si potessero cangiare i domicili a volontà, cosa che poteva portare dei grandi inconvenienti, caricando di troppo qualche comune con vantaggio di altri.

Coll'emendamento che la Commissione ha proposto lo scopo che io mi prefiggeva mi pare sia raggiunto; io per altro proporrei solo una variante alla proposta della Commissione.

La Commissione diceva *dal 1° gennaio*, ed io proporrei che invece dal 1° *gennaio* si dicesse *dal 1° novembre del corrente anno*, perchè veramente mi pare che il 1° gennaio sarebbe già troppo avanzato e che le dichiarazioni sarebbero già fatte. Quell'individuo che avrebbe voluto cangiare il suo domicilio, trasportandolo da uno in un altro sito l'avrebbe già fatto con vantaggio suo e con discapito di qualche comune.

Al contrario, io credo dalla presunzione che si può avere circa al tempo in cui possa essere pubblicata questa legge, che mettendo il 1° novembre si otterrebbe più facilmente lo scopo che tanto la Commissione quanto io stesso ci prefiggevamo.

Pertanto, mentre ho la parola, me la riservo ancora per fare qualche osservazione al quarto capoverso.

PRESIDENTE. In tal caso avrà la parola quando saremo all'ultimo capoverso.

Pregherei la Commissione di dare il suo avviso sulle osservazioni e sulle proposte dell'onorevole Chiavarina, la prima delle quali riguarda le parole *per regola*, la seconda si riferisce all'epoca. A vece di dire *dal primo gennaio* come venne dalla Commissione proposto, vorrebbe l'onorevole Chiavarina si dicesse *dal primo novembre*.

PASINI, *relatore*. Prima di tutto risponderò all'osservazione fatta sull'espressione: *per regola*.

È certo che vi sono dei casi in cui la legge stabilisce che l'imposta debba pagarsi non dove dimora il contribuente, ma dove la rendita si percepisce.

Dunque non si potrebbe dir altro che: *per regola*.

Infatti le eccezioni sono espresse qua e là nella legge; bisogna dunque dire *per regola*, perchè vi sono casi molti, nei quali l'imposta è dovuta dove la rendita si produce.

Ecco la ragione delle parole *per regola*, e credo che sia molto meglio dire *per regola* anzichè dire in termini assoluti quello che in termini assoluti non è vero.

Quanto poi alla seconda osservazione, certamente l'onorevole Chiavarina aveva uno scopo tanto giusto, che la Commissione si è fatta carico...

CHIAVARINA. Chiedo di parlare.

PASINI, *relatore*... di tenerne conto, ma la Commissione ha temuto che, se si portasse l'epoca alla quale si dovesse riferire il domicilio molto più in qua del primo gennaio, si renderebbe forse impossibile l'esecuzione della legge. Resta infatti a vedere se noi pel primo novembre avremo potuto compiere tutte le formalità che sono necessarie, perchè questa legge possa essere dai sindaci locali applicata.

Piuttosto si potrebbe correggere la nostra dizione nel senso di portare l'epoca al 31 dicembre, perchè si è dal 31 dicembre che si cambiano i domicili. Se l'onorevole Chiavarina acconsentisse a dire invece dal 1° gennaio dell'anno a cui l'imposta si riferisce, il dì 31 dicembre dell'anno anteriore a quello al quale l'imposta si riferisce, io credo che il suo scopo si potrebbe raggiungere tanto quanto è possibile raggiungerlo.

PRESIDENTE. Il deputato Chiavarina ha facoltà di parlare.

CHIAVARINA. Non credo di potere aderire alla contropoposta della Commissione. Onde ottenere lo scopo che mi prefiggo debbo tener fermo dal 1° novembre. Nè vale, a parer mio, la ragione messa innanzi dall'onorevole Pasini, che a quell'epoca, vale a dire al 1° novembre, non si saranno forse ancora potuti compiere tutti quegli incombenti che saranno necessari per l'applicazione della legge; gli incombenti non possono avere influenza alcuna per rispetto al mio emendamento. Il mio emendamento tende puramente e semplicemente ad impedire che sia fatta troppo larga facoltà agli individui di poter mutare in 24 ore domicilio colle dichiarazioni del sindaco, che possono avere presentemente, e di quello novellamente scelto.

Non parmi quindi che potrei ottenere lo scopo che mi prefiggo accettando la proposta dell'onorevole Pasini, e persisto nel mio emendamento. Quanto alla soppressione delle parole *per regola* non ci metto nessuna importanza.

PRESIDENTE. Or dunque l'emendamento Chiavarina diversifica dalla Commissione in un sol punto, cioè in quanto la Commissione propone sia messo nella legge 1° *gennaio*, disposta a dir anche 31 *dicembre*.

PASINI, *relatore*. Anzi la Commissione dice 31 *dicembre*, avendo taluno fatto osservare che i domicili si cambiano al 1° gennaio.

PRESIDENTE. Sta bene; dunque la Commissione direbbe 31 *dicembre*, mentre l'onorevole Chiavarina direbbe 1° *novembre*.

Domando se questo emendamento dell'onorevole Chiavarina è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Leopardi vuol parlare sopra questo incidente?

LEOPARDI. Sopra questo emendamento.

Il modo nel quale la Commissione ha informato il suo articolo io non posso saperlo, perchè colla lettura sfuggevole non restano le parole a memoria; io dico che noi trattiamo una questione molto grave, perchè le leggi civili definiscono quale sia il domicilio dei cittadini. Ciascuno è domiciliato nel luogo dove è nato.

PRESIDENTE. Permetta; io le chiedeva appunto se ella parlava sull'emendamento Chiavarina, cioè sulla divergenza che esisteva tra esso e la Commissione intorno all'epoca...

LEOPARDI. Io parlo sull'emendamento tutto insieme. Il domicilio d'ogni cittadino è il luogo dove è nato.

PRESIDENTE. Per procedere con chiarezza ritenga che l'emendamento Chiavarina non ha tratto al domicilio, ma si riferisce alla fissazione dell'epoca, vale a dire quando la Commissione dice...

CHIAVARINA. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Mi pare che si semplificherebbero moltissimo...

LEOPARDI. Ora la parola l'ho io.

CHIAVARINA. Per l'ordine della discussione.

LEOPARDI. Ma io ho la parola, a meno che il presidente me la tolga.

PRESIDENTE. Permettano, la parola spetta all'onorevole Leopardi.

La questione è questa. L'onorevole Chiavarina aveva proposto due emendamenti; ora, uno lo ha abbandonato, ed era quello delle parole « per regola. » Su questo dunque non c'è più questione.

L'altro emendamento cadeva sopra l'*epoca*. Io rileggo le due proposte, acciocchè l'onorevole Leopardi possa ben comprendere la questione di cui si tratta. La Commissione proporrebbe così: « L'imposta sui redditi è dovuta per regola nel comune o consorzio ove l'individuo ha il suo domicilio, od in mancanza di domicilio, la sua residenza, o in mancanza di residenza la sua dimora, o l'ente morale la sua sede nel dì 31 dicembre dell'anno anteriore a quello a cui l'imposta si riferisce. » L'onorevole Chiavarina invece intenderebbe che si dicesse *al primo novembre* dell'anno anteriore a quello a cui l'imposta si riferisce. Dunque la diversità sta in ciò che l'uno vuole il primo novembre e l'altra il 31 dicembre. La questione è a questo punto; quindi per maggior chiarezza nella discussione, io interrogo l'onorevole Leopardi se le sue osservazioni cadano sopra questo punto di divergenza che esiste tra

l'onorevole Chiavarina e la Commissione. Se egli è su questo punto, allora può continuare, altrimenti le darò la parola quando sarà terminato quest'incidente.

LEOPARDI. È su tutto l'incidente che debbo parlare. Io suppongo questo caso; io intendo di avere il domicilio nel paese dove son nato, benchè non ci dimori: se io mi trovo a Torino nel giorno fissato dalla Commissione sarò tassato qui o nel mio paese natio?

PRESIDENTE. Mi perdoni, non si tratta ora di questa questione. La questione di domicilio cui ella accenna, come il medesimo si stabilisca e si determini, potrà essere trattata in seguito. Quello che ora si tratta di risolvere è se debba tenersi l'epoca del primo novembre dell'anno anteriore a quello a cui l'imposta si riferisce, come vorrebbe l'onorevole Chiavarina, oppure il 31 dicembre, come proporrebbe la Commissione; quindi io lo pregherei di sospendere ogni sua proposta straniera a questo argomento, finchè sia risolta la questione sollevata dall'emendamento Chiavrina.

LEOPARDI. Stando la cosa in questi termini non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Chivarina, il quale consiste nel sostituire alle parole della Commissione che sono: « al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello cui l'imposta si riferisce, » queste altre « il primo novembre dell'anno, » ecc.

(Non è approvato.)

L'onorevole Leopardi ha la parola sopra la questione a cui accennava, per ciò ch'essa riguarda il primo periodo dell'articolo di cui si parla.

LEOPARDI. Io domando scusa alla Camera se non adoprerò le parole proprie, perchè non ho nè la redazione della Commissione, nè . . . insomma altro che l'emendamento Chiavarina stampato.

Io domando quindi. . .

PRESIDENTE. L'emendamento Chiavarina fu rigettato.

LEOPARDI. Ma ve n'è un altro. Io domando: colui che è nato in un paese, e non ha mai rinunciato al domicilio natio, abbenchè non vi dimori, deve essere tassato lì, o dove si troverà all'epoca fissata dalla legge?

PRESIDENTE. Io leggerò nuovamente l'articolo: questa è la migliore risposta che io le posso dare:

« L'imposta sui redditi è dovuta per regola nel comune o consorzio ove l'individuo ha il suo domicilio, od in mancanza di domicilio, la sua residenza, od in mancanza di residenza, la sua dimora, o l'ente morale la sua sede nel dì 31 dicembre dell'anno anteriore a quello a cui l'imposta si riferisce. »

Voci. È chiaro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il principio dell'articolo 10 di cui ho dato lettura.

(È approvato.)

Proseguo:

« Il cittadino che dimora all'estero deve l'imposta in quel comune o consorzio nel quale aveva il suo ultimo domicilio, residenza o dimora. »

Se non c'è nessuno che domandi la parola, lo metto ai voti.

CORTESE. Domando la parola.

Qui mi pare che basterebbe il dire l'*ultimo domicilio*, perchè la residenza o la dimora è una così transitoria che è ben difficile il rinvenirla. (*Rumori*) Insomma, per chi va all'estero, voi potrete trovare qualche cosa di certo nel domicilio che abbandona, ma non mai nella dimora o nell'ultima residenza. Questa è l'ultimo luogo da cui quegli è partito nel recarsi dal regno all'estero, e può essere anche un albergo. (*Interruzioni e rumori*)

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Il deputato Cortese propone un emendamento? (*No! no! — Conversazioni intorno al deputato Cortese*)

CORTESE. No, non propongo niente.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti il periodo di cui testè ho dato lettura.

(È approvato).

Proseguo:

« Lo straniero è tenuto a pagare l'imposta là dove alla predetta epoca 31 dicembre ha il suo domicilio, residenza o dimora. Se non ha dimora nello Stato, si avrà per dimora il luogo ove la rendita è prodotta, o dove sta la persona o la cassa obbligata al pagamento. »

Pongo ai voti questo periodo.

(È approvato).

« In tutti i casi l'imposta sui redditi dovuta da società commerciali, industriali e di assicurazione, da possessori di stabilimenti commerciali e industriali, e da chi esercita un'industria, sarà dovuta là dove la società commerciale, industriale e di assicurazione ha la sua sede, dove lo stabilimento è collocato, e dove l'industria si esercita. »

Debbo fare presente alla Camera che ieri l'onorevole Minervini ha presentato un emendamento all'articolo 10 quale stava redatto dalla Commissione.

Quest'emendamento aveva precisamente per oggetto di uniformare l'articolo 10 alle conseguenze dell'emendamento Devincenzi.

Sopprimeva cioè le parole: « da chi esercita l'industria agricola, » e le parole: « dove sono i fondi sui quali l'industr a agricola è esercitata. »

Ora, avendo la Commissione essa stessa soppresse queste parole, colla redazione di cui la Camera ha intesa lettura, mi pare che l'emendamento Minervini non ha più ragione di essere.

L'onorevole Minervini non c'è, ad ogni modo è debito mio di domandare alla Camera se l'emendamento Minervini è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto dunque ai voti l'ultima parte dell'articolo 10.

CHIAVARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

CHIAVARINA. Io mi permetto di osservare alla Camera che parrebbe cosa molto più ovvia l'adottare al

quarto capoverso la stessa redazione che s'è adottata pei criteri, dove si parla dei dividendi e dei redditi delle società di commercio, ecc., ecc.

Quando si è accettata una formula, un modo di dire, si deve, a parer mio, adottare per tutto il seguito della legge.

Perciò io proporrei che si dicesse: « in tutti i casi l'imposta sui *dividendi* e sui *redditi* delle società anonime di credito, di commercio, d'industria, d'assicurazione e di ferrovie. »

Mi pare più logico che ci atteniamo alla stessa redazione che abbiamo adottato nei criteri. (*Segni di dissenso*)

Mi perdonino; io credo che la Commissione mi concederà che fra redditi e dividendi può esservi una differenza; molte società hanno redditi e dividendi, come ce ne hanno di quelle che hanno redditi e non dividendi.

Pregherei la Commissione a voler prendere in considerazione questo mio emendamento.

PASINI, *relatore*. Io pregherei l'onorevole Chiavarina ad osservare che nell'articolo 2 si parla di dividendi di certe determinate società che hanno pubblica esistenza, come le società anonime, mentre in questo articolo si parla in genere di società, qualunque esse siano. Non si può dunque far paragone tra l'un articolo e l'altro.

Se l'onorevole Chiavarina vuole che si aggiunga: *commerciali, industriali, di assicurazione, di credito, di ferrovie,* noi non abbiamo niente in contrario, ma non potremmo dire *società anonime*.

CHIAVARINA. Su quello su cui insisterei maggiormente si è sull'introduzione della parola *dividendi*.

PASINI, *relatore*. Ciò non può andare, perchè non vi sono sempre dividendi in tutte le società, ma in genere nelle società ora c'è dividendo ed ora no.

CHIAVARINA. Io domando all'onorevole Commissione: quando c'è dividendo che cosa succederà? Questi dividendi non avranno ad essere colpiti?

PASINI, *relatore*. Dividendo, intendiamo quando c'è una società anonima sia di assicurazione, sia d'altra specie, dove ciò che è attribuito a cadaun portatore di azione si chiama *dividendo*. Ma questa locuzione non si applica più quando questa società invece di essere anonima fosse per esempio una società commerciale in accomandita. E perciò la parola *dividendi* che è restrittiva in questo sito non va, ma la sostanza è la stessa.

CHIAVARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha già parlato varie volte, non posso più accordargliene facoltà.

CHIAVARINA. Per una spiegazione.

PRESIDENTE. Mi pare che si è capito abbastanza; se è per ritirare la sua proposta gli do la parola, in caso contrario non posso più accordargliela.

Domando se la proposta dell'onorevole Chiavarina è appoggiata.

(Non è appoggiata).

SELLA. Però c'è una parte dell'emendamento che è accettata. Invece di dire *società commerciali, industriali e di assicurazioni,* si può dire: *da società di credito, di commercio, d'industria, di assicurazione, di ferrovie.*

PRESIDENTE. Dunque la Commissione proporrebbe che così si dicesse.

Prego l'onorevole relatore di stare attento se riferisco esattamente la nuova sua proposta.

« In tutti i casi l'imposta sui redditi dovuta da società *di commercio, d'industria, di assicurazione, di ferrovie.* »

SELLA. *Dei crediti di commercio.*

PASINI, *relatore*. In principio: *Dei crediti.*

Varie voci. È lo stesso! Queste aggiunte sono inutili!

CHIAVARINA. Quanto a questa parte la ritiro; quello che mi premeva era l'altra parte.

PRESIDENTE. La Commissione persiste in questa redazione?

Voci dal banco della Commissione. No! no!

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti l'articolo come sta.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo.

MINGHETTI, *presidente del Consiglio, ministro per le finanze*. Chiedo di parlare.

Prima che l'articolo sia votato, debbo fare un'osservazione che qui cade in acconcio.

Si dice che l'imposta sarà dovuta in totalità nel comune in cui l'individuo si trova nel tempo indicato.

L'onorevole Morandini, allorchè all'articolo 2 si parlava della popolazione assoluta, faceva l'osservazione che in alcune provincie, all'epoca in cui si fa la statistica degli abitanti, si trovano molti individui i quali da un luogo emigrano nell'altro e vi dimorano solo per breve tempo; che per conseguenza dovevasi aver riguardo a questa popolazione nomade, la quale non può costituire un elemento bastevole pel giudicio del contingente provinciale.

L'osservazione dell'onorevole Morandini è degna di nota e sarà presa in considerazione per quanto potrà comportarlo la legge.

Poichè ho la parola, rispondo all'onorevole Chiavarina che la parola *redditi* è generica e comprende gli interessi e i dividendi.

CHIAVARINA. Prendo atto della dichiarazione del signor ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

(È approvato).

Articolo 11...

La Camera ritiene che all'articolo 11 della prima redazione della Commissione è surrogata quest'altra redazione ch'è stampata e distribuita ai signori deputati:

« Ogni contribuente è tenuto a far la dichiarazione dei suoi redditi di lordo coll'esenzione e deduzioni alle

quali possa aver diritto secondo la legge nei termini e nelle forme che saranno prescritte.

« Pei minori e pegl'incapaci la dichiarazione sarà presentata dai loro legittimi rappresentanti.

« Per le donne maritate che convivono coi loro mariti e che hanno redditi propri e separati, la dichiarazione di questi redditi sarà presentata per conto della moglie dai mariti medesimi.

« Nei casi nei quali l'imposta debba pagarsi in un comune diverso da quello dove il contribuente ha domicilio, residenza o dimora questi dovrà ripetere la dichiarazione anche nel comune medesimo per quei redditi che ivi sono soggetti all'imposta. Se una società od uno stabilimento hanno più sedi, in questo caso è dovuta una dichiarazione cumulativa nella sede primaria, e sono dovute altrettante dichiarazioni che a quella si riferiscano nelle altre sedi.

« Sarà poi determinato in via di regolamento se e come, eccettuato il caso delle società anonime contemplate nell'articolo 2°, il reddito generale delle dette società e stabilimenti debba tra le singole sedi essere ripartito. »

MINGHETTI, *ministro per le finanze*. Domando la parola.

Prima di tutto dirò che accetto la nuova redazione della Commissione, che anzi questa era da me desiderata per maggiore chiarezza.

Nell'antica formola dell'articolo 11 vi era un brano così concepito:

« I proprietari dei fondi rustici sono tenuti a fare la dichiarazione dei redditi procedenti dall' industria agricola nel comune ove i fondi sono situati, distinguendo per ciascun comune i fondi che sono coltivati dai proprietari medesimi, dai loro mezzadri, o dai loro fittavoli, ed i redditi industriali rispettivi. »

Fin da principio io aveva detto alla Commissione che questo brano mi pareva più regolamentare che legislativo. Dopo la votazione di ieri poi risulta che in ogni modo dovrebbe modificarsi, se non togliersi.

A me ieri sembrava che qui l'occasione si presenterebbe di chiarire il punto, che per me resta ancora dubbioso, e che si riferisce alle industrie ed ai commerci per quelle parti che si connettono all' agricoltura. Senonchè ripensando meglio al modo come questa idea poteva determinarsi, mi è sembrato che sarà meglio e più franco e leale il proporre a tal fine un articolo a parte, lasciando alla Commissione d'inserirlo nella legge, al luogo che crederà opportuno.

Io sono convinto che la Camera nella votazione di ieri è stata preoccupata di non colpire l'occupazione agraria pura e semplice, ma non ha voluto escludere i commerci e le industrie in quanto sono connesse coll'agricoltura. Mi riservo adunque, non in questo articolo, ma con articolo a parte, di proporre una disposizione che esprima questo concetto e che si possa collegare con tutto il resto della legge.

Questa mi sembra la via più spedita, sia per chiarir bene l'entità del voto della Camera di ieri, sia per stabilire le norme da seguirsi nel regolamento; imperocchè nell'articolo 9°, ieri votato, furono tolte le parole *occupazione agraria*, ma non è stato aggiunto nulla che escluda i traffici e i commerci connessi coll'agricoltura che io credo indubitatamente la Camera non abbia voluto escludere dalla tassa sulla ricchezza mobile.

PRESIDENTE. La Camera ha inteso la dichiarazione del Ministero, e se ne terrà conto a tempo debito.

DEPRETIS. Domando la parola per una dichiarazione.

Io credo che il voto pronunciato dalla Camera ieri sia chiarissimo, e non lasci luogo nè a dubbi, nè ad ambiguità. (*Bene!*)

Io credo che col voto di ieri siasi voluto escludere assolutamente dall'imposta sulla ricchezza mobile qualsiasi industria ed occupazione agraria.

Adesso il signor ministro fa delle riserve, e dice che proporrà un articolo intorno ai commerci che hanno relazione coll' industria agricola.

Io sicuramente non metto ostacolo a che si proponga questo articolo sui commerci, ma intendo che la questione sia riservata intatta, cioè che sia libero, quando sia presentata questa proposta di articolo, di opporre la questione pregiudiziale anche alla discussione del medesimo.

MINGHETTI, *ministro per le finanze*. Non può cader dubbio che altri possa proporre la questione pregiudiziale; la si propone, parmi, in ogni occasione. Ma in quanto a me, ripeto, ho la persuasione che la Camera, togliendo le parole *occupazione agraria* dall'articolo 9, non abbia punto alterato la legge nella sua sostanza, e non abbia punto vietato che con un articolo speciale si determini quali siano quei redditi, specialmente di traffici e di commerci, che hanno una relazione coll'agricoltura, e che debbano essere sottoposti a tassa.

L'onorevole Depretis farà tutte quelle eccezioni che crederà, ma non toglierà a me di proporlo e alla Camera di deciderlo.

MARCHETTI. Io trovo una differenza tra la prima redazione dell'articolo 11 e quella oggi proposta, e fo rilevare questa differenza onde vedere se si possa recare qualche sollievo ai contribuenti.

Nella prima redazione si era detto che la dichiarazione dovesse farsi in *carta libera*, nella seconda non si dice più nulla in proposito.

Desidero di sapere se debba essere in carta da bollo o in carta libera.

MINGHETTI, *ministro per le finanze*. Io fui d'accordo colla Commissione nel togliere queste parole: in *carta libera*, avvegnachè io abbia spiegato quale è il procedimento che reputo si debba seguire.

Siccome io credo che l'agente finanziario deve mandare a casa di ciascun contribuente una scheda, invitandolo a riempirla, così non è il caso di dire se egli possa fare in carta libera la dichiarazione, imperocchè la farà su quella carta a stampa che l'agente finanziario gli avrà trasmessa.

MARCHETTI. Per me basterebbero le spiegazioni date dall'onorevole ministro, ma rimarrebbe ancora a sapersi se il modulo a spedirsi dall'agente finanziario sarà sopra carta bollata, ed in questo caso se il dichiarante dovrà pagarne l'ammontare. Del resto io considero come risolto il dubbio e prendo atto delle dichiarazioni del signor ministro, dalle quali viene in sostanza ammesso che il contribuente non dovrà subire la spesa del bollo per la consegna.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Prendo la parola per osservare che la quistione della carta sulla quale debbe farsi la dichiarazione dovrebbe rimandarsi all'articolo nel quale è proposito del modo di fare la dichiarazione, e se si decidesse ora potrebbe crearsi un pregiudizio.

Io non procedo oltre. Solamente prego la Camera di riservare la proposta dell'onorevole preopinante; e dico questo per la ragione che l'onorevole ministro ha dichiarato, che la scheda deve essere mandata al contribuente dall'agente finanziario. Ciò suppone che noi avessimo stabilito il modo di eseguire questa disposizione: ciò non è perchè di questo è proposito in altro articolo della legge. E francamente io dico che su questo articolo ci saranno delle difficoltà nell'esecuzione, ed è in quella discussione che io stimo che si dovrà poi stabilire se la dichiarazione debba essere fatta in carta libera od in carta bollata; epperciò a me pare che questa questione non dovrebbe essere pregiudicata, imperocchè se sarà ritenuto nell'articolo seguente il concetto dell'onorevole ministro, cioè che la scheda debba essere trasmessa dall'agente finanziario, allora non vi saranno dubbi per la carta libera, siccome dichiarava l'onorevole Minghetti, ma se la Camera credesse di stabilire che queste schede debbano essere fatte dai municipi, sebbene, essendo la mente del Governo per la carta libera, potrebbe essere utile non per tanto che venisse espresso nella legge.

Io quindi crederei che questo punto dovrebbe rimanere rimandato, finchè non sarà adottato l'articolo in cui sarà stabilito il modo preciso con cui dovrà essere fatta questa dichiarazione.

E possiamo però da ora ritenere che sempre dovesse la dichiarazione essere in carta libera.

PRESIDENTE. Con questa riserva si può dunque procedere alla votazione dell'articolo.

Osservo che a questo articolo vi aveva un emendamento dell'onorevole Torrigiani. Essendo esso una conseguenza dell'emendamento ch'egli aveva proposto al numero 1 dell'articolo 9, ed essendo questo cessato in dipendenza dell'approvazione dell'emendamento Devincenzi, credo che non possa più esser posto in discussione.

Se la Camera lo crede, ne darò ciò nondimeno lettura.

Voci. No! no!

DEPRETIS. L'emendamento è evidentemente distrutto dall'emendamento Devincenzi.

MINGHETTI, *ministro per le finanze.* Io non credo che sia distrutto, ma ciò non toglie che avendo io detto che mi spiegherò in seguito a questo riguardo, mi riservi di parlarne nell'occasione alla quale ho accennato.

DEPRETIS. Domando perdono: mi pare che ieri la questione si fosse collocata ben chiaramente. Erano in presenza tre sistemi diversi: uno della Commissione che voleva tassare l'industria agricola per la parte che non è rappresentata dal capitale *terra* che appartiene al proprietario; l'altro dell'onorevole Devincenzi perfettamente opposto a questo, poichè voleva che qualsiasi industria ed occupazione agraria fosse esente da tassa.

SELLA. Domando la parola.

DEPRETIS... vi era poi l'emendamento Torrigiani il quale evidentemente era compreso nell'emendamento Devincenzi, ed era combattuto da lui e dalla Commissione. Lo stesso Torrigiani riconobbe che quando la Camera aveva adottato l'emendamento Devincenzi, implicitamente aveva respinto il suo. Dunque, se io capisco fino ad un certo punto una riserva del ministro pel commercio forse dei prodotti agricoli, non posso capire, dopo l'adozione dell'emendamento Devincenzi, come si possa discutere l'emendamento Torrigiani, il quale è precisamente la negazione d'una parte dell'emendamento Devincenzi.

Io faccio appello alla buona fede della Camera.

PRESIDENTE. Diffatti è debito mio d'avvertire nuovamente che l'emendamento Torrigiani non è che la pratica applicazione dell'emendamento già da lui proposto nelle discussioni sull'emendamento Devincenzi, e che fu, come già dissi, distrutto colla votazione dell'emendamento Devincenzi.

Ciò detto, do la parola all'onorevole Sella.

SELLA. Poichè si fanno tante riserve e tante dichiarazioni da tutte le parti, io ho pregato il presidente ad accordarmi facoltà di parlare per fare una riserva ed una dichiarazione anche per parte della Commissione, ed è la seguente: l'articolo 52 del regolamento dà facoltà alle Commissioni prima che si proceda alla votazione complessiva delle leggi, di chiamare l'attenzione della Camera sopra le votazioni parziali precedenti, le quali per avventura presentassero qualche contraddizione.

Dappoichè si fanno riserve, la Commissione m'invita a dichiarare a suo nome che essa si riserba prima che si venga alla votazione complessiva, e quando gli articoli saranno votati, di presentare alcune osservazioni alla Camera sopra questo argomento dell'industria agraria.

PRESIDENTE. Questa riserva essendo conforme all'articolo 52 del regolamento è accordata.

Ciò stante, non essendovi più osservazioni sull'articolo 11, lo pongo ai voti.

(È approvato).

« Art. 12. Le dichiarazioni contemplate nel precedente articolo devono specificatamente distinguere:

« *a*) I redditi procedenti da capitali iscritti o non iscritti, o da altri titoli d'indole permanente;

« *b*) Quelli di durata vitalizia o temporanea, ma non dipendenti dall'opera dell'uomo;

« *c*) Quelli procedenti da una professione, da un impiego o da un'industria personale;

« *d*) Quelli procedenti da industrie miste di capitale e da commerci. »

Vi aveva qui un emendamento proposto dall'onorevole Marchetti, il quale cadeva sulla lettera *d* dell'articolo 12, ma avendo egli dichiarato di ritirarlo, e non essendovi oratori iscritti non resta che a porre ai voti l'articolo 12.

MINGHETTI, *ministro per le finanze*. Io non ho decisa opposizione a questo articolo 12, sebbene, a mio avviso, esso sarebbe piuttosto regolamentare. Qualora poi, come io credo, si ritenesse opportuno all'articolo 24 il togliere la scala di tassa secondo la diversità dei redditi, questo articolo perderebbe ogni importanza.

COLOMBANI. Io sono perfettamente nell'idea del signor ministro; credo cioè che questo articolo sia di indole completamente regolamentare. Dovrebbe adunque omettersi; ma ad ogni modo avrebbe dovuto essere posto dopo l'articolo 24 perchè dipende necessariamente da quest'articolo.

Però se si volesse lasciare nella legge ed a questo posto, io proporrei che almeno lo si mettesse d'accordo coll'articolo 24.

A me pare infatti che esso ne disaccordi in questo che i redditi contemplati nell'alinea *a* dell'articolo 12 comprendono due classi di redditi diversamente tassati all'articolo 24. Bisognerebbe dunque che i redditi indicati all'alinea *a* dell'articolo 12 fossero divisi in due.

Per questi motivi io vado un po' più avanti del signor ministro, e ritenendo che quest'articolo è unicamente regolamentare, e, dirò di più, è inutile dopo che la Commissione ha proposto che le schede debbano essere distribuite dall'agente finanziario, propongo prima di tutto la radiazione di quest'articolo, ed in via secondaria la divisione in due dell'alinea *a* e la sua posposizione all'articolo 24.

PASINI, *relatore*. Quest'articolo ha uno scopo che si può chiamare regolamentare, su questo non contrasterò, perchè è evidentissimo, vale a dire di obbligare i dichiaranti a separare reddito da reddito, onde in questo modo siano le dichiarazioni più sincere. Se i dichiaranti potessero in blocco denunciare le proprie rendite, allora sarebbe più facile che nascondessero una parte delle rendite medesime. Questo è il motivo precipuo che in seno della Commissione ha fatto adottare questo articolo, il quale non era nel progetto ministeriale. Ma ciò non toglie che resti libera affatto la questione che viene all'articolo 24, ciò non toglie che l'articolo 24 debba venir dopo e questo prima; non bisogna credere che questo pregiudichi per nulla la questione di adoperare tutti i mezzi onde rendere sincere le dichiarazioni.

Quanto poi all'altro subemendamento dell'onorevole Colombani che vuol dividere l'alinea *a* in due non ho niente in contrario. Quanto più i redditi saranno distinti, tanto meglio. Invito dunque l'onorevole Colombani a proporre per iscritto questo suo emendamento, persuaso che niuno vorrà contrastarlo.

SELLA. Io non nascondo che sull'argomento della tassazione diversa dei diversi redditi non mi trovo d'accordo colla maggioranza de' miei colleghi. Ma non è qui il momento di toccare questa questione. Però egli è certo che ove si adottasse la distinzione dei vari redditi, cioè la tassazione diversa dei varii redditi, a parer mio l'articolo 12 non dovrebbe stare nella legge, ma vorrebbe essere collocato nel regolamento; però io mi unisco all'onorevole Colombani nel credere che sia meglio ommetterlo intieramente.

È evidente che nelle leggi vuolsi conservare una certa armonia: ora anche attualmente noi rimandiamo al regolamento molte cose importantissime, per esempio questa, che si determinano le multe nelle quali incorrono coloro i quali non fanno dichiarazioni fedeli, e altre cose non meno importanti.

Ora sarà il regolamento che debbe determinare come avranno a farsi e spedirsi dichiarazioni, epperciò io crederei più conveniente che si rimandasse intieramente al regolamento quest'articolo 12, tanto più poi che se la Commissione non accettasse la *discrimination*, cioè la tassazione diversa dei diversi redditi, evidentemente superfluo resterebbe questo articolo 12.

PASINI, *relatore*. Io debbo insistere perchè la maggioranza della Commissione, all'atto che si tennero i processi verbali, ha formalmente deliberato su questo punto; l'ha deliberato non con relazione alla questione sulla differenza di rendita, l'ha deliberato nel senso che sarebbero meglio costretti i dichiaranti ad essere veraci.

Quanto poi all'osservazione che questa sia materia di regolamento e non della legge, io prego l'onorevole Sella a notare che qui si tratta d'ingiunger l'obbligo di fare queste dichiarazioni...

PANATTONI. Domando la parola.

PASINI, *relatore*... e che quest'obbligo è meglio che sia scritto nella legge.

Osservo ancora che qualunque sia la votazione che si farà più tardi sulla *discrimination*, questo articolo non avrà per nulla pregiudicato quella questione.

Qui non facciamo che dire al contribuente: voi dovete separare la dichiarazione delle vostre rendite nelle singole loro specie, e questo gli diciamo appunto per ottenere una maggiore veracità.

Io credo in fine che a nessuno possa venir dubbio che questo articolo ingeneri confusione nell'andamento della legge.

Per conseguenza prego la Camera a mantenere l'articolo appunto perchè può avere un utile effetto rispetto alla veracità delle dichiarazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni ha la parola.

PANATTONI. Ho chiesto la parola unicamente per dichiarare che aderisco alla maggioranza della Commissione per una questione di principio.

Io non amo molto i regolamenti e credo che si debbano restringere alle cose di pura necessità e meramente disciplinari. Vi è troppa intemperanza di regolamenti nella legislazione ora vigente. Essi costituiscono una seconda legislazione più feconda della prima; essi sono elaborati nei *bureaux* e crescono la importanza degl'impiegati che dipendono dal ministro, e che si rendono indispensabili presso di lui.

Capisco che di regolamenti non si possa far senza, ma raddoppiano e triplicano la mole delle disposizioni per la intemperanza loro, e di essi la popolazione si lagna, perchè si trova imbarazzata e sopraccaricata dalle appendici regolamentarie più di quello che faccia il potere legislativo.

Quindi, se la Camera crede che le prescrizioni contenute in quell'articolo siano da conservarsi, io la prego a non alienare in ossequio ad incogniti regolamenti il suo diritto di legislatura, ed a voler conservare il presente articolo nel seno della legge.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Persiste l'onorevole Colombani nel suo emendamento soppressivo?

COLOMBANI. Io persisto, e prego l'onorevole presidente di metterlo ai voti prima della nuova redazione che avrò l'onore di fare nel caso che non passi.

Poichè ho la parola, ripeterò la fatta osservazione, ed è che la Commissione stessa impone ai contribuenti l'obbligo di riempire una scheda che è loro trasmessa dall'agente finanziario. Ora, se questa scheda contiene varie colonne o finche corrispondenti alla classificazione dei diversi redditi, evidentemente si ottiene lo stesso scopo che voleva ottenere l'onorevole Pasini, quello cioè di una maggiore probabilità di sincerità.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole Colombani, a cui si associa l'onorevole Sella, propone che si sopprima l'articolo 12 ond'esso faccia poi parte del regolamento.

Domando se questo emendamento soppressivo sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

Chi intende approvarlo si alzi.

(Dopo doppia prova e controprova, è rigettato).

Viene ora la seconda proposta dell'onorevole Colombani, la quale consiste nel dividere in due la lettera *a*), del numero 12.

COLOMBANI. Prima di tutto credo sia ben inteso che la votazione dell'articolo 12 è subordinata all'esito di quella dell'articolo 24...

PASINI, *relatore.* Cioè non la pregiudica.

COLOMBANI... perchè se si cambia o si toglie la *discrimination*, come dicono gl'inglesi, bisognerà cambiare o sopprimere l'articolo 12.

Venendo ora alla divisione del paragrafo *a*) in due, propongo che si adotti la stessa dicitura che è nell'articolo 24, cioè che i redditi che si dovrebbero, secondo la Commissione, denunziare sotto la lettera *a*), sieno divisi in redditi perpetui e redditi di capitali dati a mutuo o altrimenti redimibili.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Colombani a voler redigere il suo emendamento onde non facciamo errore.

COLOMBANI. Siccome la votazione degli emendamenti improvvisati può avere inconvenienti, sarebbe forse bene che la votazione di quest'articolo si rimandasse dopo quella dell'articolo 24.

PRESIDENTE. L'articolo 52 del regolamento stabilisce che in fine della legge si coordinano insieme gli articoli. Mi pare che a fronte di ciò si potrebbe votare l'articolo 12 colla riserva che testè ho accennato. Se la Camera non ha nulla in contrario, si procederebbe mediante questa riserva alla votazione dell'articolo 12.

La Commissione non ha niente in contrario?

PASINI, *relatore.* Nulla.

MINGHETTI, *ministro per le finanze.* È una questione di regolamento.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 12 colla riserva accennata è pregato di alzarsi.

Una voce. Si tratta di disfarlo.

PRESIDENTE. Non è questione di disfarlo; è stato proposto di coordinare l'articolo 12 col 24.

Ora siccome l'articolo del regolamento dà questa facoltà, egli è in questo senso che io proponeva si votasse quest'articolo.

Chi intende di approvare sin d'ora l'articolo 12 è pregato di alzarsi.

(È approvato).

« Art. 13. I redditi provenienti da capitali dati a mutuo o in altro modo impiegati con o senza ipoteca, i redditi vitalizi, ed in generale qualunque reddito in somma definita, saranno dichiarati nella somma che risulti dai relativi titoli e senza veruna detrazione. »

(È approvato).

FERRACCIÙ. Chiedo la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRACCIÙ. Desidero avere una spiegazione. Per la legge 15 aprile 1851 si colpisce d'imposta la proprietà fondiaria della Sardegna senza diffalco di canoni, livelli o censi; ma si riserva nel medesimo tempo al proprietario utile od al debitore la ritenzione della quota di tributo corrispondente al peso.

Ora desidererei mi si dicesse se i creditori sieno per avventura tenuti a far dichiarazione di questa sorta di redditi. Veramente, dopo l'adozione dell'articolo 9, io non lo credo; ma ad ogni modo sarà bene che la Commissione dichiari esplicitamente il senso della sua proposta, onde non vengasi poi ad alterarlo con delle prescrizioni regolamentari.

PASINI, *relatore.* La questione che solleva l'onorevole Ferracciù è presto risolta, e secondo l'articolo 9, che abbiamo votato, i redditi procedenti da beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria o prediale sono esenti dall'imposta di cui trattiamo.

Nella prima redazione era contemplata in modo più diretto l'incidenza dell'imposta fondiaria sulla rendita dei beni stabili, giacchè era detto: *quelle rendite sui*

beni stabili che si trovano soggette alla contribuzione fondiaria o prediale.

Noi abbiamo creduto di cambiare e di dire: *i redditi procedenti da beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione*, e così abbiamo detto per comprendere nell'esenzione tutte le rendite che hanno dagli stabili la loro procedenza, comunque non si possa dire che siano le rendite direttamente colpite. E per verità se vi sono dei redditi enfiteutici pagati con riguardo al dominio diretto competente ad una persona diversa dal possessore immediato del fondo, questi redditi danno luogo a delle ritenute, ma appunto per questo non possono essere contemplati nell'imposta attuale.

Il confronto del citato articolo 9 con quello del quale ora si tratta, parmi dover tranquillare il deputato Ferracciù.

Aggiungo poi che mi dispiace di non vedere presente il deputato Raeli, il quale si occupò della medesima questione con riguardo alle enfiteusi siciliane. Ripeto che siamo intesi che quando una rendita è perpetua, quando è pagata in virtù di una partecipazione al dominio sulla cosa stabile, allora questa rendita non può cadere fra le rendite *obnoxie* all'imposta sulla ricchezza mobile, e il direttario non è obbligato a consegnare o dichiarare questa rendita come rendita di ricchezza mobile.

FERRACCIÙ. Basta così.

PRESIDENTE. Non essendovi altra osservazione, metto ai voti l'articolo 13.

(È approvato).

« Art. 14. I redditi incerti e variabili, come quelli provenienti dall'esercizio di un'industria, si calcoleranno secondo la media dei tre ultimi anni precedenti, oppure, se l'esercizio non contasse tre anni, su quel più breve periodo di tempo ch'esso esercizio avrà durato. »

MINERVINI. Chiedo di parlare.

Per essere conseguenti a quello che abbiamo votato in ordine all'industria agraria, dobbiamo introdurre in quest'articolo l'eccezione che abbiamo già introdotto in un altro articolo.

È indispensabile ciò fare per rendere chiara la legge, e per non dar luogo ad appigli tali da far cadere un'imposta sull'industria agraria, che la Camera dopo lunga discussione volle francare dalla tassa mobiliare.

Propongo quindi che dopo le parole: *dall'esercizio di un'industria*, si aggiungano le parole: *meno quella agraria.*

Vero è che non essendosi alle industrie contemplate nella presente legge conservato il qualificativo di *agraria*, potrebbe farsi a meno della eccezione che io propongo, ma ad ogni modo ad evitare ogni possibile incertezza od oscurità sarebbe buono il dichiararlo. Ma se la Camera non accogliesse la mia proposta, sarà sempre perchè ritiene la votata esclusione dell'industria agraria, e tanto per me è pure bastevole: e la mia proposta varrà per avere chiarite le cose nel senso del voto solenne renduto dalla Camera, e che ella non lascerebbe vulnerare nè direttamente nè indirettamente.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini propone che alle parole: *dell'esercizio di un'industria*, si aggiungano le parole: *meno quella agraria.*

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Pongo ai voti l'articolo 14.

(La Camera approva).

« Art. 15. Per la classe dei redditi industriali si terrà conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili.

« Non potranno far parte di tali spese:

« 1° L'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, sieno propri dell'esercente o tolti ad imprestito, salvo per questi ultimi il disposto dell'articolo 32;

« 2° Il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio ed al cui mantenimento è obbligato per legge quando coabitano col padre;

« 3° La spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia. »

A quest'articolo l'onorevole Sanseverino propone un emendamento, il quale consiste nel sopprimere il numero 2.

Il deputato Sanseverino ha la parola per isvilupparlo.

SANSEVERINO. Mi pare che questo numero 2 contenga una disposizione ingiusta e immorale. Perchè il padre che si fa nel lavoro aiutare dal proprio figlio non potrà dedurre come spesa di produzione la mercede dovuta al medesimo, mentre la calcola nelle deduzioni se si serve di un operaio estraneo?

Il figlio che lavora col padre è un operaio, uno stipendiato come qualunque altro, poichè questo figlio potrebbe seguire un'altra professione, o entrare in un'altra officina, e allora il padre dedurrebbe dai guadagni del suo opificio la mercede dell'operaio preso in sua vece, e il padrone dell'officina in cui egli entrasse calcolerebbe la sua mercede come deduzione degli utili.

Trovo poi che è immorale, perchè quando il padre educa un figlio con tutta cura nella propria professione, e sostiene anche delle spese per mandarlo a perfezionarsi nella sua arte o industria nei grandi centri industriali per averne un operaio migliore, voi, o signori, con questa disposizione castigate il padre del suo amore paterno; voi lo castigate per avere esercitato con tutta coscienza i doveri della paternità.

Non basta, vi ha ancora un altro male assai maggiore: potrebbe avvenire che il padre, o per calcolo d'interesse o per necessità, onde far entrare nel diffalco delle spese la mercede dovuta al figlio, venisse ad allontanare da sè il proprio figlio, e lo surrogasse con un operaio straniero. In tal modo, voi, senza volerlo,

tendete a sciogliere i vincoli della famiglia, che sono la prima guarentigia della civile società!

Per queste ragioni e per altre molte, che tralascio per non tediare la Camera, io propongo che venga tolto questo numero 2, in guisa che anche le mercedi dovute al figlio e alla moglie che lavorano nella sua officina, possano essere detratte dagli utili della sua industria.

MINERVINI. Io prendo la parola per appoggiare la proposta soppressiva dell'onorevole Sanseverino, la quale mi pare naturale, chiara e giusta.

Noi vogliamo tassare la ricchezza mobile, abbiamo detto, ma di fatto tassiamo la miseria, la sussistenza modica, il necessario e non le grandi fortune come in Inghilterra; ed in ciò non voglio entrare perchè riguarderebbe la discussione generale, la quale fu ampiamente svolta ed io espressi la mia opinione alla Camera; ma quando avete fra le spese della produzione agricola con molto accorgimento dichiarato, siccome si legge espresso in cima di questo articolo, che farete detrazione della materia greggia, degli strumenti, e della mercede agli operai, io vi domando: con quale giustizia quando un operaio è figlio dell'esercente, quando è operaia del colono la moglie, cioè quando il lavoro della famiglia concorre alla produzione aiutando il marito, faremo noi una distinzione odiosa, sicchè il lavoro si detrae se l'operaio è estraneo, si comprende poi se sia della famiglia operosa ed industre del colono medesimo? Ma quale ingiustizia, quale contraddizione non si scorgerebbe in questa disposizione? Voi farete che la *mano d'opera* sarebbe esclusa in un caso meno favorevole, ed in un caso da doversi favorire la includereste nella materia tassabile? Delle due l'una: o volete detrarre dalle spese di produzione la mano d'opera, ossia il capitale lavoro, o non volete detrarlo. Se lo detraete, non potete fare la distinzione progettata dalla Commissione senza manifesto arbitrio e con evidente contraddizione. E considerate che, laddove una famiglia lavora il campo, lavora la seta, o lavora in qualunque altra industria insieme col capo di famiglia, voi avete una famiglia che merita tutta la vostra attenzione; sono codeste quelle famiglie massaie che compongono la più onesta, morale ed utile cittadinanza. Quindi se voi vi farete a detrarre la mercede dell'operaio, dovete anche detrarre la mercede del figlio che lavora col padre, perchè altrimenti quest'articolo va a ferire quelle modeste famiglie che noi dobbiamo anzi che osteggiare e gravare, proteggere e favorire.

Io pregherei pure la Commissione di tener presente il terzo inciso di quest'articolo, col quale non si detrae la spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia.

Io comprendo la ragione di questa sua esenzione, comprendo che, se si detraesse la pigione dell'abitazione, la legge stenterebbe a funzionare; ma il non detrarre la pigione di casa, quando non tassate la ricchezza, ma la mercede, il lavoro, tutto, sarebbe una evidente ingiustizia, poichè dell'abitazione non si può far senza; quindi, se voi tassate senza tener conto di questa spesa, voi, invece di tassare l'introito, tasserete l'esito e l'esito indispensabile, tasserete l'elemento negativo.

Però, volendo in qualche modo transigere (e molte transazioni si sono fatte in questa legge), pregherei la Commissione e l'onorevole ministro di adottare un temperamento che potrebb'essere conciliativo.

Checchè si sia stabilito in questo progetto di legge, noi abbiamo voluto tassare la grande ricchezza. Questo fu il nostro principio direttivo. Seguiamolo dunque questo principio. Epperciò, se non si vogliono stabilire esclusioni, si comprendano fra le spese da detrarre quelle soltanto delle abitazioni di coloro che non hanno una pigione di redditi tassabili superiore alle lire mille per anno.

Signori, voi sapete tutti che la vita rigogliosa dei popoli, massime nell'attuale sviluppo della società, ha fatto mancare niente meno che il ricovero, perchè il prezzo del ricovero è tale che non si può sopportare anche con modesta e sobria ed economica vita.

Voi, signori della Commissione, mentre dite che sia la presente una legge sulla ricchezza, tassate il reddito di lire 200.

Ora vi domando io se vi sia giustizia a tassare un reddito che non è sufficiente per campare un solo anno la vita dell'operaio. Che dico un anno! Nemmeno mezzo l'anno, se celibe, se solo. Immaginate poi se fosse marito, con figliuoli e molti, o che avesse a dare alimento a vecchi genitori! Credete voi che la tassa per minima che la ponghiate si potesse sopportare da quell'infelice e massime se non terrete ragione della spesa indispensabile, necessaria, urgentissima, indilazionabile per l'abitazione?

Domando io se si possa trovare un'abitazione a meno di mezzo franco al giorno. Notate, o signori, che le famiglie troppo stipate sono pericolose al buon costume. Leggete le statistiche e vedrete gli sconcerti nascenti da cotale difetto di spazio; sono ancora pericolose per la pubblica igiene, perocchè il sucidume, la mancanza di aere nelle località di tal genere, sono cause potentissime di malori ferocissimi. Considerate, o signori, i valori non pecuniari, ma morali, ma sociali, che porrete in pericolo per l'inconsulto modo di tassare.

Vedete dunque che vi sono molti elementi da tenere a calcolo per bene risolvere un problema finanziario a raffronto della popolazione. Sapete che dovunque si grida: fate abitazioni speciali e molte per i poveri lavoratori, per i braccianti; il caro e la scarsezza di quelle poche che ora si hanno contrista la operosa e buona parte del popolo

Raccomando quindi alla Camera questo mio emendamento all'inciso 3°, poichè altrimenti facendo, noi invece di tassare la ricchezza, tasseremo una spesa, tasserete l'ente negativo.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Minervini che l'emendamento dell'onorevole Sanseverino riguardava

il numero 2°, sebbene per errore di stampa sia detto numero 4°.

L'emendamento da lui proposto riguarderebbe il numero 3°. Dunque prima di tutto crederei di ultimare la discussione sull'emendamento Sanseverino, e poi verremo al suo.

Pregherei quindi la Commissione di dire il suo avviso sull'emendamento proposto dall'onorevole Sanseverino al numero 2°, il quale sarebbe per la soppressione di questo numero.

SELLA. Io vorrei far osservare alla Camera che le spese che non si vogliono comprendere tra quelle di produzione soggette a deduzione, cioè le spese per compenso dell'opera del contribuente, di sua moglie, dei figli e via dicendo, devono ritenersi per loro natura indispensabili se non si vuol cadere in una vera ingiustizia.

Voglia considerare l'onorevole Sanseverino che se, per esempio, un figlio di famiglia presta l'opera sua in un opificio diverso dal paterno, ed ha per tale opera sua un salario, egli sarà tassato per la mercede che può ricevere, e allo stesso modo, quando un altro presti l'opera al posto suo nell'opificio paterno, anche questa sarà tassata.

Ora, se noi supponiamo invece che il figlio di famiglia si applichi piuttosto all'opificio paterno, egli è chiaro che il compenso che potrebbe spettare a questo figlio non debba essere detratto, altrimenti ne verrebbe che il reddito proveniente dal lavoro di questo individuo sfuggirebbe interamente alla legge, locchè sarebbe un'ingiustizia.

Ben vede l'onorevole Sanseverino che, se si volesse comprendere nelle spese di produzione soggette a deduzione il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e dei figli, il cui mantenimento è obbligato per legge, ne verrebbe per conseguenza che tutto il reddito spettante a questo lavoro e del contribuente e della moglie e dei figli, sarebbe interamente sottratto alla tassa, il che sarebbe una vera esenzione d'imposta, locchè credo che nessuno abbia in mente.

Osservo poi all'onorevole Sanseverino che da quest'imposta non sono a temere quei pericoli di dissoluzione delle famiglie alla quale egli alludeva, e tanto meno vi può esser pericolo che il padre abbia minor interesse di dare una buona educazione ai proprii figli, in guisa che cresca il provento che può venire dall'opera loro, imperocchè sarà sempre una parte minima del maggior provento che possa spettare all'opera di questi figli per la maggiore loro valentia, e quando taluno si lagnasse che l'imposta cresca per il maggior frutto che ritrae dall'opera propria, mi parrebbe essere una lagnanza come quella che si può talvolta udire da persone facoltose le quali si lagnano che è molto grande la quota dell'imposta che pagano, assolutamente parlando, come se non dovesse desiderare ognuno, sempre assolutamente parlando, che fosse grande la somma dell'imposta che avesse la ventura di dover pagare.

Ma ad ogni modo non si potrebbe togliere questo secondo alinea, senza cadere in una vera ingiustizia, ed anche senza procurare una vera esenzione dall'imposta al proprietario di un opificio, di un'industria qualunque per quella parte di spesa che riguarda la rimunerazione dell'opera propria, di quella della moglie e dei figli.

PRESIDENTE. Il deputato Sanseverino ha facoltà di parlare.

SANSEVERINO. Faccio osservare all'onorevole Sella che quando il padre mette in conto la mercede del figlio per detrazione alla sua imposta, lo Stato ha diritto d'imporre questa mercede. Questo non glielo nego...

SELLA. Allora torna lo stesso.

SANSEVERINO.... ma queste mercedi non s'impongono che fino a un certo limite; quando sono piccole non s'impongono, come risulta dal complesso della legge; quando poi si possono imporre, vuol dire che l'una va per l'altra. Sarebbe però molto più regolare che il figlio fosse considerato come uno stipendiato; imponete pure anche questo, quando si trovi nella categoria degli imponibili, ma togliete lo sconcio che il figlio sia, o almeno appaia un peso nell'officina paterna, in confronto di un operaio estraneo alla famiglia.

PRESIDENTE. Il deputato Cortese ha facoltà di parlare.

CORTESE. Secondo le riforme dell'articolo 7° fatte dalla Commissione fu stabilito che i figli, le donne maritate, e gli altri membri della famiglia che convivono col capo di questa, e che non hanno lire 200 di reddito separato da quello del capo medesimo sono esenti dall'imposta. Dunque nell'articolo 7 si è stabilita l'esenzione dall'imposta per quei figli e quelle mogli dei capi di famiglia che non abbiano un reddito particolare maggiore delle lire 200.

Se l'articolo qui rimane come sta, l'esenzione se ne va via, poichè se il padre non può sottrarre la mercede dell'opera dei figli e della moglie, questa mercede sarà colpita dall'imposta contro quello che si è stabilito nell'articolo 7.

Quindi mi pare che in quest'articolo si debba fare per lo meno un'eccezione per quei tali che sono esentati dall'articolo 7, cioè pei figli e per le mogli che abbiano una mercede minore di 200 lire.

SELLA. Vorrei far osservare all'onorevole deputato Cortese che qui si tratta non già di redditi goduti separatamente dal capo della famiglia, come quelli di cui si parlava all'articolo 7, ma che si tratta invece di redditi i quali sono goduti insieme col padre della famiglia, ma che sono procacciati dallo stesso lavoro industriale. Di modo che v'è comunanza d'origine dei redditi e comunanza di godimento, e per conseguenza l'articolo 7 allude, se l'onorevole Cortese ci pensa un poco, a un caso diverso da quello di cui parla l'articolo 12. Là si voleva veramente parlare di redditi propri che possono avere moglie e figli, per aver essi delle proprietà, dei redditi in capo loro, affatto indipen-

denti da quelli del capo della famiglia. Per esempio, per linea maggiorenne un figlio potrebbe avere certi redditi propri, i quali non fossero per nulla comuni al padre. Invece di che cosa parla l'articolo 12? parla del caso di un opificio industriale a cui attende il contribuente stesso e nel quale si occupi taluno de'suoi figli. Per conseguenza si viene ad osservare che qualunque retribuzione potesse spettare o al proprietario stesso dello stabilimento, quando egli lo volesse considerare a parte, o ai figli suoi, debba questa retribuzione intendersi incorporata naturalmente nel reddito del contribuente, imperocchè il contribuente stesso, o per mezzo suo, o per mezzo de' figli suoi viene a fare un lavoro, viene ad accrescere i suoi profitti. La mercede che potrebbe spettare a' figli suoi viene a crescere in complesso il profitto risultante dall'esercizio di quell'opificio. Non possono quindi essere ammessi il contribuente e i figli suoi al beneficio della sottrazione.

Per conseguenza la Commissione crede che debba rimanere questo articolo come è redatto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento dell'onorevole Sanseverino, il quale consiste nella soppressione del numero 2° dell'articolo 15 della legge.

(È appoggiato.)

Prima di procedere ai voti, debbo dare la parola all'onorevole Ginori-Lisci, il quale l'ha chiesta sulla prima parte dell'articolo 15.

SELLA. È un'altra questione.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Sanseverino.

(Dopo prova e controprova, è rigettato).

La parola spetta al deputato Ginori-Lisci.

GINORI-LISCI. Sarebbe semplicemente per domandare la spiegazione di alcune parole dell'articolo 15. Ivi è detto che per la classe dei redditi industriali si terrà conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie greggie, ecc.

Io domanderei alla Commissione se per materie greggie intenda anche i mattoni, calcine, travi e quanto altro possa occorrere per ristauro di opifici.

È noto come nelle fonderie, attorno ai forni per qualunque uso eretti, nei quali ci vuole un'alta temperatura, i deterioramenti di detti materiali sono quasi continui; quindi io credo che debba questo intendersi come un consumo di materie greggie. Vorrei sapere se la Commissione intenda la cosa in questa guisa.

SELLA. L'onorevole Ginori-Lisci mi può insegnare che queste parole di *materie greggie* e di *materie manufatte* hanno un significato diverso secondo i diversi opifici. Così, per esempio, per una ferriera la materia grezza consiste nel minerale di ferro e nel combustibile che si adopera, ed il prodotto manufatto che si ottiene consiste nelle verghe di ferro. Ma se poi noi passiamo ad un opificio di macchine, la materia prima, la materia grezza consisterà in quelle stesse verghe di ferro e di acciaio che erano il prodotto manufatto delle ferriere di cui parlavo testè, e così via via.

Ora, se noi veniamo a parlare di mattoni, di calcina o di altre cose, come diceva l'onorevole Ginori-Lisci, e se noi consideriamo che con questo si fabbrica, allora i mattoni e la calcina sono la materia grezza, quantunque siano prodotti manufatti. Egli è chiaro, per esempio, che se un manifatturiere deve fabbricare un forno, i mattoni sono per lui materia grezza, e che bisogna detrarre il costo di questa materia grezza per istabilire il profitto che io dirò che egli esercita nella fabbricazione, ad esempio, della porcellana. (*Si ride*)

GINORI-LISCI. Io voleva ancora domandare questo schiarimento con un altro scopo, ed era di vedere se la Commissione voleva essere larga verso coloro i quali nei loro opifici cercano di fare stare meglio i loro lavoranti, ed introdurre quei miglioramenti che man mano si fanno necessari, e che con questo vengono ad aumentare la rendita per l'anno seguente, e così a contribuire ad un aumento d'imposta per l'anno successivo. Io non credo che sia cosa provvida il cominciare dal colpire un capitale che viene impiegato quest'anno e considerarlo come rendita.

Accade negli opifici che una parte del reddito annuo viene destinato appunto per cotesti miglioramenti. Ora, se noi cominciamo dal sottrarre qualche somma da questi capitali che vanno così impiegati, noi rendiamo minore la produzione per l'anno seguente di quel tanto che il fabbricante è costretto ad economizzare per far fronte a cotesta imposta.

Io credo che la Commissione, includendo fra le materie grezze anche i materiali di costruzione che possono occorrere per riattare, che infine sono resi necessari dall'attrito straordinario che si produce in cotesti opifici, io credo che la Commissione non farebbe cosa dannosa all'erario, ma bensì agli industriali ed agli operai che da essi vengono impiegati.

CORTESE. Domando la parola.

SELLA. Il problema posto innanzi dall'onorevole Ginori-Lisci è uno dei più ardui che si abbiano a risolvere nella determinazione del reddito degli stabilimenti industriali. Egli è chiaro che per determinare il reddito d'un opificio industriale non basterà determinare il prezzo della merce che si è prodotta, e detrarre, se si vuole, il semplice costo della produzione della merce stessa, comprendendo materie gregge, operai e via discorrendo; è chiaro che da questa differenza, che potrebbe a prima giunta considerarsi interamente come profitto, in parte vuol essere sottratto per le riparazioni dei locali, dei meccanismi, le quali riparazioni non si debbono, per avventura, fare tutti quanti gli anni, ma di tratto in tratto. Egli è evidente che, se oggi un industriale comincia *ex novo*, con macchine nuove, e via discorrendo, nei primi anni avrà a spendere quasi nulla per la riparazione di questi meccanismi, ma egli debbe quindi dal suo guadagno detrarre ciascun anno una certa somma a calcolo per l'uso o deterioramento delle varie parti del suo stabilimento, specialmente se vi sono meccanismi, forni e simili.

Io credo per conseguenza che le Commissioni le

quali debbono accettare il reddito degli stabilimenti industriali dovranno fare una certa parte all'industriale allorquando egli dirà: una parte del profitto io lo intendo sottratto per consacrarlo a riparazioni.

Io credo che lo stesso onorevole Ginori-Lisci riconoscerà che, allorquando in uno stabilimento vi ha un guadagno, supponiamo, di 100,000 lire, e che si crede bene di consumare queste 100,000 lire nel raddobbamento, non si potrà negare che veramente si è fatto un guadagno di 100,000 lire, e che, invece di dare a questo guadagno un'altra destinazione, per esempio, quella di comperare rendita pubblica, di fare dei prestiti, si è creduto bene di dargli questa particolare destinazione. Ed in questo caso pare a me fuori di dubbio che questo profitto debba essere colto come ogni altra specie di reddito.

Io penso poi, ripeto, che la soluzione di questa questione sia ben difficile, e debba essere rimessa al buon criterio delle Commissioni locali, e che sia pressochè impossibile determinarla *a priori*.

GINORI-LISCI. Ho raggiunto il mio scopo, in quanto che la mia domanda e la risposta dell'onorevole Sella serviranno, io credo, di norma alle Commissioni le quali dovrano giudicare di questa materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallini avrebbe fatto due lievi modificazioni di locuzione a questo articolo 15.

Dov'è detto: *per la classe dei redditi industriali*, egli proporrebbe di abolire le parole *per la classe*, e di dire: *per i redditi industriali*.

E successivamente, dove è detto: *Non potranno far parte di tali spese*, egli proporrebbe un'altra locuzione: *Non saranno compresi nelle spese di produzione:* 1° *l'interesse*, ecc. ecc.

La Commissione accetta questa redazione.

Metto dunque ai voti l'articolo sino al numero 3°, che è riservato all'emendamento Minervini.

Ne do lettura:

« Pei redditi industriali si terrà conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operai, l fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili.

« Non saranno compresi nelle spese di produzione:

« 1° L'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, sieno propri dell'esercente, o tolti ad imprestito;

« 2° Il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie, e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio ed al cui mantenimento è obbligato per legge, quando coabitano col padre. »

Chi approva la prima parte dell'articolo con questi due numeri è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Or viene l'emendamento Minervini al numero 3.

Il numero 3 dice:

« La spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia. »

L'onorevole Minervini sostituirebbe invece a questo numero:

« 3° La spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia, ma per i contribuenti che avessero un reddito tassabile di mille lire in su. »

Prego la Commissione di dare il suo avviso sopra questa proposta.

SELLA. Io credo che questa questione sia bene trattarla allorquando si stabilirà il *minimum* della rendita tassabile.

È evidente che l'abitazione è una parte del reddito come un'altra. Io non so come si potrebbe adesso voler considerare specialmente l'abitazione. La spesa dell'abitazione è come un'altra, anzi in certi luoghi potrebbe dirsi meno necessaria di alcune altre. (*Si ride*)

Vi sono dei luoghi dove credo che in fin dei conti non si corre pericolo di vita dormendo anche una notte al lume delle stelle.

Io pregherei l'onorevole Minervini di volersi riserbare all'articolo in cui si parla del minimo della rendita tassabile.

MINERVINI. Mi basta per ora questa dichiarazione, e frattanto mi riservo all'articolo indicato.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il numero 3 dell'articolo 15.

(È approvato).

Pongo ai voti l'approvazione dell'intiero articolo 15.

(È approvato).

« Art. 16. Nel reddito delle società anonime ed in accomandita per azione, compresevi le società di assicurazione, mutue od a premio fisso, saranno computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva ed ammortizzazione, od altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti. »

(È approvato).

« Art. 17. Le società in nome collettivo saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento la solidarietà degl'individui che le compongono, e salvo per ciascuno di essi l'obbligo di contribuire in ragione di altri redditi che possiedano a parte dell'interesse sociale. »

(È approvato).

« Art. 18. Saranno compresi nel reddito, e si dovrà tenerne conto nella dichiarazione, gli assegni ed emolumenti che il contribuente goda in viveri, alloggio o qualsivoglia altra specie, quando non sieno soggetti ad altre contribuzioni dirette e non ricadano nelle eccezioni previste all'articolo 7 della presente legge. »

PASINI, *relatore*. Bisogna dire: articolo 8°.

SELLA. Si correggeranno poi tutti gli articoli.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Intendo proporre un emendamento assai radicale, sul quale chiamo l'attenzione della Commissione e della Camera intera. Ne darò lettura, chè così più facilmente si comprenderà il mio concetto.

A vece dell'articolo 18 del Ministero e della Commissione propongo il seguente:

« Saranno considerati come producenti rendita tutti

gli oggetti atti a soddisfare bisogni di qualunque specie. » (*Viva ilarità*)

Adopero la parola *bisogni* nel senso il più vasto, nel senso che le danno gli economisti; in un senso analogo a quello con cui in questa stessa legge è adoperata la parola *ricchezza*. Come per ricchezza s'intende tutto ciò che ha valore, la quale significazione è molto diversa da quella che alla stessa parola si dà nel linguaggio comune, così per bisogno si deve intendere sia la cessazione di qualunque dolore o molestia, sia l'emergente piacere o soddisfazione fisica, morale od intellettuale. L'uomo è soggetto sin dalla nascita ad una moltitudine di bisogni, la cui incessante soddisfazione è necessaria alla sua vita, alla sua felicità. Tali bisogni sono indefiniti; appena soddisfatti gli uni, altri nascono; e si è per soddisfare a questi bisogni che l'uomo lavora, altrimenti rimarrebbe sempre colle mani alla cintola.

Ma io non voglio farla da professore di economia politica; parlo ad un consesso troppo illuminato perchè siano necessarie ulteriori parole. Quanto ho detto è più che sufficiente perchè esso possa farsi un esatto concetto della parola *bisogno*.

La Camera vede adunque che il mio emendamento comprenderebbe oggetti che secondo la Commissione ed il Ministero andrebbero esenti dall'imposta, la qual cosa a me sembra molto ingiusta.

Per dilucidare meglio il mio intendimento arrecherò due soli esempi: se di più ne arrecassi farei torto alla potenza intellettiva dei miei colleghi.

Una ricca signora possiede diamanti che valgono cento mila lire: ebbene, supponendo ch'essa ne faccia uso cinque volte all'anno, essa si procura ogni volta un piacere, o per meglio dire la soddisfazione di un bisogno, del bisogno della vanità che essa stima del valore di lire 1000.

Passiamo ad un altro esempio. Un ricco banchiere, capitalista o proprietario ha una pinacoteca del valore di 200,000 lire. Egli potrebbe trarne profitto pecuniario ammettendo il pubblico a visitarla e gli artisti a copiare i quadri, mercè retribuzione. Non lo fa. Ma dobbiamo dire perciò che la pinacoteca non dia rendita nel lato senso di questa parola, cioè di soddisfare ad un bisogno? Essa soddisfa ad un bisogno estetico, se pure il possessore della pinacoteca è abbastanza fortunato da sentirlo; in caso contrario soddisfa al bisogno della vanità, bisogno non meno prepotente di tanti altri. (*Movimenti diversi*)

La scala dei bisogni è indefinita; questo è forse un bene perchè è molla dell'umana attività. Soddisfaceva ad un bisogno Rothschild, quando nell'anno scorso diede all'imperatore Napoleone quella splendida festa di cui parlarono tutti i giornali: soddisfaceva ad un bisogno quell'Inglese, il quale con dispendio di egregia somma fece innalzare nel suo parco una catena di montagne che ritraesse perfettamente, benchè in minori proporzioni, quella del monte Bianco. Di questi e di altri simili bisogni non possono nemmeno farsi un'idea coloro che non hanno patate da saziare la fame, ma non è men vero ch'essi esistono.

Ora, perchè nei due casi suddetti dei diamanti e della pinacoteca, casi che l'immaginazione di ognuno di noi può moltiplicare a piacimento, non dovrebbe avere luogo l'imposta? Quei capitali non danno una rendita pecuniaria, ma non è men vero che soddisfano ai bisogni, perchè se ciò non fosse sarebbero altrimenti impiegati dai loro proprietari. Forse che ad essi non si estende la tutela governativa, che è la ragione per cui si pagano le imposte?

Passo ad alcune osservazioni sull'articolo che io combatto.

Io ho ommesso le parole: *e si dovrà tenerne conto nella dichiarazione*, le quali mi sembrano inutili qualunque sistema si prenda, cioè o mio, o quello del progetto di legge. Spetta alla legge il determinare che cosa s'intenda per rendita non pecuniaria, e spetta ai contribuenti che fanno la dichiarazione di conformarsi alla prescrizione legislativa.

In questo articolo in sostanza si vuol dire che cosa s'intenda per rendita non pecuniaria, e dopo aver indicati due particolari, viveri ed alloggio, si è aggiunto la frase generale: *o qualunque altra specie*. È questa una locuzione erronea, inquantochè i particolari sono compresi nel generale.

Io per verità ho dubitato un momento se la frase generale: *o qualsivoglia altra specie*, non desse a questo articolo quella vasta estensione che desidero. Ma per togliere ogni dubbio, ed anche perchè mi sembra viziosa la dizione proposta dal Ministero ed approvata dalla Commissione, mi sono determinato a presentare il mio emendamento, il quale spiega che cosa si debba intendere per rendita non pecuniaria, estendendo l'imposta ad oggetti che giustizia vuole siano ad essa soggetti.

Prego pertanto la Camera di approvarlo, e se per avventura la Commissione od altri mi suggerissero vocaboli più atti a raggiungere il fine cui miro, io ne sarei loro riconoscente.

PRESIDENTE. La Commissione vuol dare il suo avviso sopra questa proposta?

SELLA. La Commissione osserva che si propone qui la tassazione non già dei piaceri che i capitali possono procurare, ma dei redditi che i capitali effettivamente procurano.

Tutti questi argomenti dell'onorevole Michelini potrebbero farsi valere quando si volesse sostenere che bisogna tassare il capitale, non già la rendita del capitale stesso.

Ora, siccome la Camera sino dal primo articolo ha dichiarato che intendeva tassare i redditi, non i capitali stessi, io credo che sia ora interamente impossibile lo andare per la strada che l'onorevole Michelini ha additato alla Camera.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Michelini è appoggiato.

(È appoggiato).

Lo rileggo:

« Saranno considerati come producenti rendita tutti gli oggetti atti a soddisfare ai bisogni di qualunque specie. »

MINGHETTI, *ministro per le finanze*. Io non potrei accettare questo articolo il quale è troppo generico, e nelle sue applicazioni darebbe luogo a tali e tante difficoltà, che l'onorevole Michelini ben vede come qui la scienza debba acconciarsi alle esigenze della pratica.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

Voci. Ha già parlato una volta! Parli!

DI SAN DONATO. Fu male inteso: è un *bisogno* che ha. (*Si ride*)

PRESIDENTE. Se è per ritirare il suo emendamento...

MICHELINI. È per dare uno schiarimento. (*No! no! — Rumori*)

Il benedetto regolamento si oppone che io parli due volte, ma per uno schiarimento vi ho diritto.

PRESIDENTE. Se fu male inteso, ha diritto.

MICHELINI. Il mio emendamento non essendo stato bene afferrato dall'onorevole presidente del Consiglio, valente economista, giova credere che io mi sia male spiegato, e che i termini dell'emendamento stesso non siano abbastanza chiari. Laonde lo si potrebbe mandare alla Commissione, la quale ne riferirebbe nella tornata di domani.

PRESIDENTE. Vedo che la Commissione lo respinge non solamente nella forma, ma anche nella sostanza.

Siccome dunque ha già dato il suo avviso, è inutile mandarle l'emendamento.

Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Michelini.

(Non è approvato).

L'onorevole Minervini propone un emendamento a quest'articolo 18, il quale consiste nell'aggiungere dopo la parola *alloggio* la parola *rappresentanza*; cosicchè l'articolo sarebbe così concepito:

« Saranno compresi nel reddito, e si dovrà tenerne conto nella dichiarazione, gli assegni ed emolumenti che il contribuente goda in viveri, alloggio, rappresentanza, o qualsivoglia altra specie, » ecc.

Il deputato Minervini ha facoltà di parlare per isviluppare questo suo emendamento.

MINGHETTI, *ministro per le finanze*. Permetta: darò una spiegazione, la quale forse farà evitare una discussione.

Prima di tutto, quando si dice *qualsivoglia altra specie*, s'intende compresa in queste parole anche la rappresentanza, quando non s'intende con essa un'indennità di spesa, anzichè un supplimento di assegnamenti.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Che si voglia dire non la sola parola *rappresentanza*, da me aggiunta, ma la frase, le parole generiche che leggonsi nell'articolo 9° dopo la parola *alloggio*, sarebbero bastevoli a comprendere quello che si percepisce a titolo di rappresentanza, lo consento; ma siccome degli assegni di questo genere troppo lamentiamo l'esorbitanza, mi sembra che utile sarebbe mentovarli e non lasciarli indovinare nella legge.

D'altronde, che cosa ci perdiamo noi, che vogliamo fare delle economie, ad introdurre questa parola? Diciamo chiaramente: veggo che si pensava a non detrarre la spesa di abitazione pel povero, e vorremo lasciare da parte le rappresentanze, acciò si avesse a cavillare per non comprenderle fra i redditi? L'*alloggio* è un'indennità, la mobilia è una indennità per uso determinato e la volete tassare; e lascieremo da banda, o almeno avremo la reticenza di non nominare la parola *rappresentanza* che accenna ad usi indeterminati, poichè l'uso vero è quello di porsela tutti in saccoccia?

Credo che sotto questo rapporto l'emendamento si raccomanda da sè alla giustizia della Camera, ma qualora lo respinga, solo perchè s'intende già compresa la *rappresentanza* fra le somme tassabili nella locuzione generale dell'articolo, non mi dorrà che non si accolga il mio emendamento, pago di aver dato luogo a spiegazioni che ne rassicurano lo scopo.

BOGGIO. Io credo che non si debba aggiungere questo vocabolo per una considerazione diversa da quella che poc'anzi fu messa in campo. Appunto quella lunga discussione che si fece sulla rappresentanza della quale fruiscono alcuni funzionari, ebbe per iscopo di far prevalere questo concetto nella Camera, che ciò che si dà a titolo di rappresentanza, lungi di costituire un lucro per colui che lo riceve, non debba avere altro carattere fuor quello d'un'anticipazione per ispese che, in forza della carica che egli occupa, debbe sostenere. (*Bene!*)

Ora, domando io se ci è giustizia nel voler colpire di tassa la rappresentanza, cioè l'anticipazione di spese forzose.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Minervini è appoggiato.

(È appoggiato).

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 18.

(È approvato).

« Art. 19. Il contribuente che nel dichiarare il proprio reddito abbia scientemente nascosto un elemento del medesimo o lo abbia dichiarato in somma inferiore al vero, incorrerà in una multa eguale al doppio della tassa dovuta sulla differenza tra il reddito vero ed il reddito dichiarato.

« I possessori di redditi definiti non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i proprii debitori, se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi. »

MINERVINI. Vorrei presentare due emendamenti a questo proposito.

Proporrei prima la soppressione del secondo inciso del progetto della Commissione.

Quando questa soppressione non fosse accettata, allora riprenderei come emendamento, il secondo inciso del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini propone che all'articolo 19 si sopprimano le seguenti parole: « I possessori di redditi definiti non potranno sperimentare diritti che loro competono verso i propri debitori se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi. »

Il deputato Minervini, se intende svolgere la sua proposta, ha la parola.

MINERVINI. Quando in una legge di tassa si vuole far bene, dobbiamo porre mente alla cifra minore possibile acciò sia individualmente lieve, sopportabile, e collettivamente utile al maggior introito per la finanza. E dopo questo vuolsi attentamente evitare che la riscossione (salvo che si circondi di quelle cautele che sono ragionevoli) non avesse a circondarsi di fiscalerie le quali inceppino, irritino la suscettività degli individui, o ne compromettano la libertà e l'indipendenza.

Vorreste sancire, giusta la proposta della Commissione, che i possessori di redditi definiti non potranno esperimentare i diritti verso i loro debitori senza che facciamo constare di averli dichiarati alla tassa? Ma voi avete il mezzo delle dichiarazioni, e quando le dichiarazioni le credete infedeli, avete dritto ad avere i documenti, avete dritto di andar cercando la quota; e quando vedete che ciò non bastasse, avete dritto di tassare d'ufficio, e non c'è che un reclamo che si possa fare dal contribuente per via di osservazioni e di difese; avete una sopratassa di multa in caso di occultazione o di infedeltà nella dichiarazione, e non vi basta tutto questo? Domando io: volete inceppare tutti e tutto? Se a questo modo intendete di fare quattrini, vi sbagliate.

Signori, persuadetevi, che quanto più inceppate il movimento, voi seminate lo sconforto, la diffidenza, inoculate il dispotismo burocratico, che mentre offende i diritti sacrosanti di libertà e d' indipendenza, concita odio implacabile al potere, ed il potere odiato è impossibile, e se credesse appoggiarsi alla forza, sarebbe in breve logorato o scosso.

Lasciamo che le tasse si richieggano con forme le quali non racchiudano ancora la menzogna legale di essere cioè volontarie: chè senza il consenso dei contribuenti, non vi ha tassa legale e giusta: capisco che il pagare poco piaccia, ma quando sapremo far pagare con rispettare la individuale libertà, quando faremo leggi di tassa senza i metodi dell' assolutismo che scoria, ma con i metodi che persuadono, avremo la coscienza di essere costituzionali.

Insisto quindi nella soppressione propostavi, ed anche perchè quest'articolo come fu redatto dalla Commissione è gravissimo, e conseguentemente domando che sia soppresso; ma ove non accettasse la Camera la soppressione, ripropongo come emendamento l'inciso del progetto ministeriale.

Ed è singolarmente strano che la Commissione composta di rappresentanti del popolo, ossia dei contribuenti, proponga a danno dei medesimi delle angarie, che il potere non chiede fino a quel punto, sino cioè a vedere inceppati i diritti, le azioni, la libertà e tutti i movimenti di un cittadino per carpire, dirò io, non per chiedere qualche lira!...

E che cosa stabilite?

L'immoralità della denuncia, l'incitamento all' inadempimento ed al cavillo dei debitori, è quello che diffondereste con approvare l'inciso della Commissione.

Conseguentemente io ne proposi, ed assai di buon animo ne sostengo la soppressione; che se poi la Camera volesse respingere questa mia proposta, allora proporrei, come vi diceva, che si adottasse il secondo inciso della proposta ministeriale, perchè non trovo ragione, che mentre la Commissione della Camera avesse contro i contribuenti la proposta ministeriale, che non è al certo un modo accettabile, avesse voluto aggravarne il dettato, estendendolo a tale un inceppamento alla libertà individuale, da parere un vero, se non fosse verissimo che dobbiamo discuterne.

Convengo che nella situazione presente delle nostre finanze conviene preoccuparci delle tasse (e dirò che dovremmo preoccuparci innanzi tutto di fare economie), ma se vogliamo concedere delle tasse e le relative legali guarentigie, non possiamo concedere talune cose che sieno negazione di quella libertà di cui ci diciamo essere custodi al popolo. Credete pure che in forma costituzionale, tutti pagano, se sapete spendere e sapete chiedere. Se credete adoperare le angarie o la forza, perdete molto e guadagnate niente. Io non so chi possa avere il mandato di proporre una gravezza maggiore d'esecuzione che il potere esecutivo stesso non vi domanda.

Ripeto adunque che io propongo la soppressione, e quando non sia ammessa, domando che sia messo a partito il secondo inciso dell'articolo proposto dal Ministero. E questo dico perchè nella fatale condizione di molti mali (che tali io chiamo le fiscalerie di codesto genere, e mercè le quali ogni più giusta tassa sarebbe impopolare, odiata), nella fatale condizione di molti mali, diceva, scegliamo il minore, con adottare l'inciso del Ministero. Per me li respingo entrambi, perchè amo appoggiare il Governo, non secondarlo, renderlo dispotico o maggiormente poco ben accetto alle popolazioni.

PRESIDENTE. Domando se il primo emendamento dell'onorevole Minervini, che consiste nella soppressione dell'ultimo inciso dell' articolo 19, sia appoggiato.

(È appoggiato).

La parola spetta all'onorevole Pica.

PICA. Non vi è legge senza sanzioni, e una legge di finanza, una legge d'imposta che non sia garantita con

sanzioni, quando si tratta di nuova imposta, parrebbe a me qualche cosa di strano, anzi di assurdo.

Poi la disposizione che s'introduce a proposito di questa tassa non è assolutamente nuova. Chiunque ha un titolo creditorio e vuol farne uso in giudizio, deve già ora registrarlo, altrimenti i magistrati non possono tenerlo presente; attualmente bisognerà inoltre che dimostri averlo rivelato nella tassa dei redditi.

Con ciò per altro non si toglie affatto la libertà ai cittadini, non si obbligano a fare delle denuncie, nè qui v'è alcun che d'immorale.

Colui che vuol esercitare i suoi diritti, che ricorre al magistrato instituito dal Governo per guarentirli, per dar esecuzione all'obbligo, allora è nel dovere, nella necessità di presentare i titoli, presentarli in forma regolare e muniti delle formalità che la legge richiede.

Ora il dire che colui che ricorre pel conseguimento d'un suo avere debbe dimostrare d'aver rivelato questo credito nella scheda della tassa, mi par cosa ragionevole e giusta che non pregiudica in verun modo le libertà dei cittadini, e garantisce potentemente la verità delle dichiarazioni.

Quindi io credo che l'emendamento dell'onorevole Minervini debba essere respinto.

MINERVINI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Boggio.

BOGGIO. Me la riservo dopo che l'onorevole Minervini avrà dato gli schiarimenti che vuol dare.

PRESIDENTE. Lo schiarimento è sempre la ripetizione degli stessi argomenti.

Io sto al regolamento, e prego la Camera di mettere il presidente in grado di farlo osservare.

Se l'onorevole Minervini non fu bene inteso, e lo lascio alla sua responsabilità, ha la parola.

MINERVINI. Accetto questa responsabilità. (*Ilarità*)

PRESIDENTE. Parli.

MINERVINI. Non sono stato ben inteso, inquantochè l'onorevole Pica non avrebbe parlato nel senso che udiste, se io avessi avuto la fortuna di essere inteso.

Altra cosa è che voi neghiate ad un uomo l'esercizio di un suo diritto contro un terzo, altra è che per ammettere un suo titolo in giudizio debba il titolo avere pagato il bollo e registro; il dire che non si faccia giustizia, che il terzo ricusi di pagare il suo debito, e che il creditore rimanga interdetto se non provi di averlo rivelato (il che vuol dire tassarlo di un documento di più a produrre in carta da bollo e registro), non ha l'onorevole Pica a ciò pensato prima di parlare in favore della proposta della Commissione. Quando un cespite fosse omesso, o non rivelato, si ha la pena pecuniaria della doppia tassa, e basta; la sequestrazione dei diritti e della libertà io non l'ammetto, nè transigo con i principii. Se il registro è nelle mani del Governo e non si può andare in giudizio senza che sia registrata la carta, domando io a che gire pescando delle maniere di vessare, d'irritare, senza ottenere la moralità?

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole deputato Boggio.

BOGGIO. Prego la Camera di non accettare l'emendamento dell'onorevole Minervini, precisamente per la ragione ch'egli stesso addusse a sostegno della sua proposta.

Egli osserva assai giustamente che dobbiamo desiderare in questa legge tutto ciò che la rende di più facile applicazione, ed eliminare tutto quello che produca maggiore complicazione, o, come egli diceva, imprigionamento.

Ora è evidente che questa legge fondandosi in ispecie sul principio della dichiarazione, e questa essendo nuova presso di noi, in sulle prime incontrerà alcune difficoltà. Da principio anche il senso morale del cittadino chiamato a fare la dichiarazione non sarà così delicato come diverrà in processo di tempo; dunque nei primordi è necessario di stimolare anche coi mezzi indiretti la buona fede dei cittadini a fare dichiarazioni complete.

Ora ecco a fronte due sistemi.

Con quello che proponeva il Governo, e che ripropone con lievi varianti la Commissione, il contribuente ha interesse di dichiarare i suoi redditi, perchè così operando, mentre acquista la facoltà di agire contro i suoi debitori, evita a sè il fastidio di quelle troppo minute indagini fiscali che diventano necessarie quando la dichiarazione è meno completa.

Se noi invece togliamo questo incitamento, che cosa accadrà? Accadrà che il contribuente farà dichiarazioni incomplete, e che l'agente del Governo dovrà moltiplicare le indagini e le vessazioni; per tal guisa sarà più complicata l'esecuzione della legge, e si vedranno moltiplicati ed aggravati quegl'imprigionamenti (*Ilarità*) che ben a ragione inquietano l'onorevole Minervini.

Egli è dunque per usare la sua frase intera, per isprigionarci da questo temuto imprigionamento che io prego la Camera a sprigionarsi dalla proposta dell'onorevole Minervini non accettandola. (*Bene! — Ilarità!*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima proposta dell'onorevole Minervini, che si sopprima cioè il secondo inciso dell'articolo 19.

Chi intende approvarla si alzi.

(La Camera non approva).

La sua proposta subordinata è la seguente: che all'inciso ultimo della Commissione sia surrogato l'inciso dell'articolo 16 del Ministero così concepito:

« I possessori di redditi provenienti da capitali dati a mutuo con o senza ipoteca non potranno esperire i diritti che loro competono verso i propri debitori, se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato il reddito di questi capitali. »

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(Non è appoggiato).

MINERVINI. S'interroghi la Commissione.

PRESIDENTE. Non fu appoggiato, quindi non vi è più luogo a discussione.

Pongo ora ai voti l'intero articolo 19.

(È approvato).

Viene l'articolo 20.

Io debbo avvertire la Camera che la Commissione ha surrogato un'altra redazione all'articolo 20, la quale è stampata. Ora però la Commissione stessa mi fa passare un manoscritto col quale avrebbe surrogata una nuova redazione.

PASINI, *relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

PASINI, *relatore.* Non si tratta di variante di redazione, ma che l'ultimo alinea di quest'articolo 20 va trasportato all'articolo 21.

Ora prego l'onorevole presidente di dar lettura del manoscritto.

PRESIDENTE. Do dunque lettura del manoscritto statomi trasmesso dalla Commissione:

« Art. 20. Il sindaco trasmette all'agente finanziario la lista degli individui, enti morali o corporazioni che, secondo la legge, vanno soggetti all'imposta.

« L'agente finanziario trasmette al contribuente la scheda individuale a farvi la dichiarazione dei propri redditi al lordo coll'esenzione o deduzione alla quale possa avere diritto.

« Se trascorso il termine prefisso il contribuente non invia la scheda, debitamente riempita, all'agente finanziario, questi determina d'ufficio i redditi del contribuente. »

Fin qui è lo stampato, poi verrebbe la seguente variazione nell'ultimo inciso:

« L'agente finanziario compila quindi gli elenchi e li trasmette colle schede e col suo parere alla Commissione comunale, di cui è parola nel seguente articolo. »

Questo sarebbe dunque l'ordine dell'articolo 20 che unicamente muta qualche poco nell'ultimo inciso.

MELLANA. Su quest'articolo stimo opportuno di fare due avvertenze.

La prima è che nel lasciare indeterminato l'agente finanziario, potrebbe delegarsi qualsiasi agente delle finanze anche non dimorante in quelle città, in quei comuni; questo potrebbe essere scelto in un circondario od in un altro. Ciò non può essere in una legge che deve essere uniforme per tutti.

L'altra considerazione che debbo fare è la seguente:

Fino a tanto che la legge comunale che attualmente è in vigore non sarà mutata, noi dobbiamo rispettarla.

Ora sappiamo che il vero amministratore del comune è la Giunta municipale, e il sindaco non è che il presidente della medesima e non ha che attribuzioni delegate dal potere esecutivo.

Ciò stante io propongo che in vece della parola *sindaco* si ammettano queste altre di *Giunta municipale.*

FIORENZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Mellana a dirmi se egli propone qualche applicazione del suo principio.

MELLANA. Sentirò le spiegazioni che verranno date, riserbandomi la parola dopo.

MINGHETTI, *ministro per l'interno.* Non voglio entrare adesso nella questione del sindaco e della Giunta, ma farò un'osservazione sulla questione dell' agente finanziario. Non si può determinare sin d'ora l'agente finanziario in quanto che il sistema di riscossione delle contribuzioni dirette è ancora diverso nelle varie provincie; quando si discuterà la legge sulla riscossione delle imposte dirette, ivi sarà determinato precisamente quali sono gli agenti finanziari i quali dovranno riscuotere quest' imposta.

Ma per ora bisogna lasciarlo indeterminato.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sella a voler dire il parere della Commissione.

SELLA. Io non voleva dire altro che è stato avvertito dal signor ministro.

MINERVINI. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Scusi, avrà la parola a suo tempo; non confondiamo le questioni.

Dunque fu domandato l'avviso della Commissione; la Commissione risponde che non avrebbe detto altro fuor ciò che ha detto testè l'onorevole presidente del Consiglio.

SELLA. ... quanto agli agenti finanziari, perchè quanto al sindaco la Commissione aderisce di dire piuttosto *Giunta municipale,* imperocchè si tratta della compilazione di una lista di individui.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Fiorenzi.

FIORENZI. Io mi oppongo alla proposta della Commissione, la quale vorrebbe dare al sindaco un incarico ed una responsabilità che non devono essere in alcun modo nelle attribuzioni di un amministratore di un comune.

PRESIDENTE. Avverto però che la Commissione ha dichiarato che acconsentiva alle osservazioni dell'onorevole Mellana.

FIORENZI. Sono contrario eziandio a che sia di ciò incaricata la Giunta.

Il Governo pensi egli stesso a trovare il modo di riscuotere la tassa. Se si troveranno comuni i quali vogliano incaricarsene, saranno liberi di farlo; ma propongo che sia cancellata la disposizione che attribuisce ai sindaci funzioni governative.

MINERVINI. Non so come io debba votare e prego la Commissione ad illuminarmi, tanto più che nella mia condizione si trovano, credo, molti de'miei colleghi.

Si può l'articolo intendere in due modi....

PRESIDENTE. Ritenga l'onorevole Minervini che i primi tre periodi del manoscritto sono perfettamente identici ai primi tre periodi dello stampato.

MINERVINI. Non ho questo stampato.

PRESIDENTE. È stato distribuito: l'hanno tutti, non so come non l'abbia l'onorevole Minervini. È il foglio sesto.

L'ultimo periodo è questo:

« L'agente finanziario compila quindi gli elenchi e li trasmette colle schede e col suo parere alla Commissione comunale di cui è parola nel seguente articolo. »

Ha facoltà di parlare il deputato Mellana.

MELLANA. Non mi rimuove dal mio proposito l'idea posta avanti dal Ministero che noi dobbiamo attendere la legge sulla riscossione delle imposte dirette per determinare quale sarà quell'impiegato finanziario che dovrà riscuotere quest'imposta.

Il mio emendamento tende solo a prevenire il caso che si possa scegliere un impiegato di finanza che stia fuori del circondario, oppure un agente diverso per i vari circondari della stessa provincia. Ci vuole uniformità, quindi io direi « un impiegato a ciò destinato in ciascun comune. »

Nè mi muove l'argomento che vi è una norma comune d'agire, giacchè se non stabilite per legge l'unità di persona nel circondario, si eserciteranno le attribuzioni di agente delle finanze qua in un modo e là in un altro.

Non si dica che tocca al Governo a pensarci, giacchè invece dev' essere nostra cura di far progredire l'applicazione dei principii di libertà, e nel caso concreto questo principio consiste nel dare maggiore ingerenza ai comuni e alle provincie, che sono i veri e legittimi difensori degli interessi dei loro amministrati.

Ritenga poi l'onorevole preopinante che la provincia e i comuni hanno un interesse diretto nella formazione dei ruoli dei contribuenti, giacchè non vi è dubbio che su quest'imposta dovranno percepirsi centesimi addizionali per le spese provinciali e comunali; dunque è indispensabile che a quell'operazione concorrano in modo efficace i rappresentanti della provincia e del comune.

SELLA. In aggiunta a quanto disse l'onorevole Mellana, osservo che veramente la sola Giunta municipale può fare questa lista; perchè sono contribuenti, tranne alcune determinate eccezioni, tutti, salvo gl'indigenti, e la dichiarazione d'indigenza dovendo farsi dalla Giunta comunale ne deriva necessariamente ch'essa sola può fare l'elenco degli individui soggetti all'imposta.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Mellana non insiste nella prima osservazione?

MELLANA. Certamente che v'insisto, e propongo che si dica:

« L'agente finanziario destinato nel circondario. »

PRESIDENTE. La Commissione acconsente?

SELLA. La Commissione non acconsente.

Io prego l'onorevole Mellana di considerare che vi può esser caso in cui si debba delegare un agente finanziario per un mandamento, per un consorzio, per una parte del circondario.

Se l'amministrazione fosse dovunque unificata, si potrebbe senza inconveniente aderire al desiderio dell'onorevole Mellana; ma nello stato di varietà, di disformità singolare in cui si è per la riscossione delle imposte dirette, io credo che se l'onorevole proponente ci pensa un momento, vedrà come sarebbe pericoloso il determinare *a priori* come debba essere fissato questo funzionario.

MELLANA. L'impiegato sarà nella località, vorrei anzi che lo si potesse trasportare anche nella capitale; quando è detto nulla, ciò rimane nell'arbitrio del potere esecutivo.

Ci deve essere qualche garanzia che assicuri il contribuente che questo censore dei loro atti è persona che conosce quanto meno la località, e che non riceva le ispirazioni del Governo all'infuori di quelle che attinge nella località stessa.

SELLA. L'agente finanziario deve evidentemente risiedere più vicino, per quanto è possibile, al contribuente nell'interesse stesso del fisco; imperocchè come si farà questo catasto della ricchezza mobile, che è scopo precipuo di questa legge, se l'agente finanziario non può sul sito vedere dove risieda questa ricchezza mobile e questa specie di redditi?

Io credo per conseguenza che nella impossibilità, stante la non unificazione dell'amministrazione, che si possa lasciare la formola della Commissione, che il desiderio dell'onorevole Mellana sarà soddisfatto abbastanza dall'interesse stesso del fisco.

MELLANA. Dietro queste dichiarazioni non insisto.

MINERVINI. Io prego la Commissione a ponderare che la locuzione usata nell'articolo in disame parmi un tantino poco felice e poco più oscura di quello che essere non dovrebbe (*Voci*: Forte! Non si sente!), acciò nella esecuzione la legge avesse quell'agevolezza cui debbesi mirare. Il sindaco come potrebbe inviare le liste se trattasi di formarle, e per formarle bisogna discutere, conoscere?

Dunque si dovrebbe dire: la Commissione o Giunta a norma della legge farà la lista dei contribuenti, e la rimetterà all'agente finanziario, ecc. Ad ogni modo, prego la Commissione ad essere un po' più chiara. Per me mi lascia qualche dubbio; e quando questa legge sarà mandata in tutti i paesi, vedrà la Camera che vi saranno delle difficoltà nella sua esecuzione.

Io dunque pregherei la Commissione di voler portare la sua attenzione su questo punto, e proporre una redazione che sia chiara in modo da poter essere eseguita dai Consigli comunali.

MELLANA. Prego l'onorevole Minervini di osservare che col suo sistema toglierebbe una garanzia ai cittadini. Secondo la proposta della Commissione vi è una gradazione.

Prima è il rappresentante legittimo degli amministrati che deve conoscere gli individui che sono sotto la sua amministrazione, che trasmette la nota, poi è l'agente del fisco il quale la rimette a sua volta ai contribuenti acciocchè la riempiano. La Commissione poi è giudice se questi abbiano sì o no ottemperato alla legge. Vi è questa separazione di incumbenze che, a parer mio, è una garanzia pei cittadini.

MINERVINI. Auguro all'onorevole Mellana che propugna per quella oscura redazione della Commissione, che avesse ragione in pratica; io ne diffido; amerei che fosse; al tempo il giudizio.

PRESIDENTE. Dopo questa spiegazione, persiste l'onorevole Minervini?

MINERVINI. Auguro che l'onorevole Mellana abbia ragione, ma ciò che ha detto non mi convince.

PRESIDENTE. Dunque riassumiamo le proposte. La prima è quella dell'onorevole Mellana, il quale vorrebbe che alla parola *sindaco* si sostituisse *la Giunta municipale*; la seconda è pure dell'onorevole Mellana, e consiste nell'aggiungere dopo le parole: *agente finanziario*, qualche altra espressione che determini che quest'agente finanziario deve essere quello della località. Interrogo l'onorevole Mellana se, dopo le spiegazioni date dall'onorevole Sella, persiste ancora in questa sua proposta.

MELLANA. Ho detto che ritirava questa proposta, prendendo atto della dichiarazione fatta dall'onorevole Sella a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Dopo questa proposta viene quella dell'onorevole Fiorenzi, il quale non vorrebbe che fosse il sindaco nè la Giunta municipale che dovessero trasmettere queste note, ma bensì un agente governativo.

L'onorevole Fiorenzi persiste in questa sua proposta?

FIORENZI. Vi persisto.

PRESIDENTE. Allora lo prego di specificare l'ufficio che deve trasmettere queste liste.

FIORENZI. Io domando che il contribuente denunci quello che ha di rendita sulla ricchezza mobile, e che di questo si faccia una lista, e si trasmetta a chi di ragione...

PRESIDENTE. La prego di formulare specificamente il suo concetto. Si tratta di proporre un emendamento positivo, non negativo.

FIORENZI. Il sindaco.

PRESIDENTE. L'onorevole Fiorenzi avrebbe così concepito il suo emendamento:

« Il sindaco trasmette all'agente finanziario le liste degli individui, ecc., secondo le dichiarazioni fatte dai medesimi. »

PASINI, *relatore.* La Commissione non accetta.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento testè letto è appoggiato.

(Non è appoggiato).

BERTEA. Io non intendo di fare una proposizione, perchè non potrei così sul momento formularla, ma prego unicamente l'onorevole ministro delle finanze a voler nel regolamento introdurre precisamente la garanzia a favore dei contribuenti per quanto riguarda il rinvio delle schede all'agente finanziario, e gli errori che possono dar luogo alle tassazioni d'ufficio per parte di quel funzionario; parlo del rinvio delle schede, perchè siccome le medesime sono trasmesse al domicilio del contribuente, come si direbbe nel primo capoverso, rimane poi indeterminato il modo col quale il rinvio debba farsi, e conseguentemente rimane indeterminato l'accertamento della ricevuta per parte dell'agente finanziario di queste schede che gli siano ritornate.

In secondo luogo, siccome si tratta di contribuenti, una gran parte dei quali possono essere analfabeti, io non vorrei che si spingesse poi fino all'estremo la fiscalità, che si lasciasse nell'arbitrio dell'agente finanziario di spostare, di scartare, direi così, le dichiarazioni a lui presentate, per sostituirvi una sua dichiarazione del reddito d'ufficio, che obblighi poi a sua volta taluno ad agire in opposizione, cose tutte che noi sappiamo quanto riescano gravose a coloro che sono colpiti dall'imposta.

Io non ho altro che a fare questa raccomandazione al signor ministro.

MINGHETTI, *ministro per le finanze.* Io terrò conto di queste avvertenze, però debbo notare che già l'elenco compilato dall'agente finanziario deve passare alla Commissione comunale e consorziale, la quale vi fa poi le sue osservazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20.

(È approvato).

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER GRATIFICAZIONI AGL'IMPIEGATI DEL MACINATO NELLE MARCHE.

PRESIDENTE. Il deputato Briganti-Bellini Bellino ha la parola per presentare una relazione.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO, *relatore.* Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per gratificazioni agli agenti del dazio sul macinato nelle Marche.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SULL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.

PRESIDENTE. « Art. 21. Vi sarà in ogni comune o consorzio una Commissione incaricata di tutte le operazioni occorrenti per appurare e determinare in prima istanza le cifre dei redditi e dell'imposta dovuta dai contribuenti del comune.

« Essa sarà composta di cinque membri nei comuni o consorzi la cui popolazione non superi le cinque mila anime, e di sette nei comuni maggiori.

« Il presidente, compreso in questo numero, sarà nominato dal sotto-prefetto; i commissari saranno eletti dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, per modo che una metà di essi sia presa fra gli esercenti industrie manufattrici e commerciali.

« La Commissione potrà suddividersi in Sotto-Commissioni, e far concorrere alla pratica esecuzione dei

suoi lavori quei cittadini che essa reputi adatti a tale opera. »

MELLANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Permetta l'onorevole Mellana, darò prima notizia alla Camera di un emendamento proposto dall'onorevole Marchetti, che consiste nel togliere al primo capoverso le parole *o consorzio*, quindi aggiungere dopo la parola *maggiori: nei consorzi composti di cinque comuni i membri della Commissione saranno*, ecc.

Siccome l'emendamento è sopra alcuni punti speciali, e probabilmente l'onorevole Mellana intende fare osservazioni più generali sull'articolo stesso, così accorderò prima a lui la parola.

MELLANA. Le osservazioni che intendo fare a questo articolo saranno susseguite da due emendamenti. Il primo è là dove è detto: *il presidente sarà nominato dal sotto-prefetto.* Io non trovo questo consono alle continue parole di discentralizzazione e di libertà che si mettono sempre innanzi.

In questa materia ho già detto e sostenuto più volte che tanto il Governo come le autorità amministrative debbono essere egualmente rappresentate.

Ora, quando interviene per parte del Governo l'agente delle finanze con tutte le attribuzioni che voi gli affidaste, io non intendo poi perchè il Governo debba concorrere anche nella nomina del presidente di questa Commissione. Aggiungono che poi è detto che il presidente sarà nominato dal vice-prefetto.

Voi, o signori, ben conoscete quest'assioma, che è pericolosissimo, che cioè tutte le deliberazioni, fatte in senso amministrativo da un agente subalterno, può l'agente superiore annullarle. Noi, nelle leggi, crediamo spesse fiate di attribuire facoltà ai prefetti od ai sottoprefetti; or bene, ritenete questo, che il ministro dell'interno o gli altri suoi colleghi, ogni volta che loro talenta, scrivono a quei funzionari dicendo: Io annullo la vostra deliberazione, fatene un'altra (*Ilarità*).

Questo è assioma non controverso, e noi ne abbiamo incessantemente degli esempi. Quindi voi, che siete avversi al principio della centralizzazione, se volete che egualmente l'autorità municipale e provinciale sia garantita, poichè l'agente delle finanze sarà nominato dal Governo, lasciate che il presidente sia eletto dalla Commissione stessa.

Io trovo naturale che il presidente debba essere scelto da coloro a cui presiede. Questo dualismo, che da qualche tempo si vuol introdurre tra chi presiede e chi è presieduto, è cosa che produrrà delle dolorose circostanze. Ne abbiamo noi l'esempio nella Camera; il presidente lo nominiamo noi. È naturale che chi è presieduto debba scegliersi la persona di fiducia per presiedere. Io per me sono dunque d'avviso che la nomina del presidente debba essere lasciata ai membri della Commissione, i quali sono soli giudici dell'attitudine delle persone da nominare.

Che se non credete di adottare questo principio, che è il più ovvio, io penso che la nomina debba essere demandata alla deputazione provinciale.

Trovo poi una violazione flagrante del principio elettivo. Questa è una questione grave, in quanto che tocca l'essenza del sistema sul quale si regge il nostro Stato, che è il principio elettivo.

Ora, credete voi che sia salvato questo principio dell'elezione, quando voi dite che eleggerete più questo che quell'altro? Questo è un principio che se voi volete colpire in una due leggi comunali che vennero presentate, cioè il maggior contribuente debba essere veramente nominato in un dato numero, qui si gettò diggià questo principio. Sì, con che nominiate uno del tal ordine di cittadini. Ma è forse questa la libertà dell'elezione? D'altronde il caso che qui è detto, nel maggior numero dei comuni, cioè dei comuni rurali, le persone che qui si debbono imporre, che debbono essere di necessità nominate, saranno le meno interessate.

Di più, egli è certo che sia solamente quelli che appartengono ad un dato ordine che siano giudici di questa questione, allora dovreste imporre che il deputato non venga qui a sedere, se non a quella condizione se non appartiene a questa classe più che a quell'altra di cittadini.

Ora se noi vogliamo, rispetto a quest'essenza, questo sistema su cui si regge lo Statuto, noi non dobbiamo colpirli indirettamente.

Io quindi credo, che quando si è detto che i comuni, o consorzio di comuni, nomineranno i loro commissari, sia detto tutto. Toccherà ad essi di vedere quali siano le persone più atte per intelligenza ed onestà, più atte a quest'ufficio. Vedranno i singoli comuni a quali si debbono più rivolgere che ad altri. Ma mettere una norma generale, io la credo preclusa per l'effetto stesso, ed è poi come la negazione del principio elettorale su cui ci fondiamo. Restringo dunque questa breve osservazione a questi due emendamenti, cioè che ove si dice: « il presidente sarà nominato dal sotto-prefetto, » sia detto: « sarà nominato dalla Commissione, » o se non sarà accettato così io proporrò: « sarà nominato dalla deputazione provinciale. » In ultimo poi propongo che laddove è detto: « i commissari saranno eletti dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consortile » siano tolte le parole per modo che uno di essi sia fra gli esercenti comunali, e finisca l'articolo colle parole: « rappresentanze di consorzi. »

PRESIDENTE. Prego la Commissione a voler dire il suo avviso sulle proposte del deputato Mellana.

SELLA. Esporrò le ragioni, o signori, per cui la vostra Giunta ha fatto la sua proposta.

Innanzi tutto noterò che la Commissione di cui si parla in quest'articolo deve adempiere al suo mandato in un determinato tempo, e non troppo lungo perchè si possa fare il riparto del contributo, e per conseguenza, qualora fosse eletto un presidente il quale o non fosse presente...

MELLANA. Lasciatelo nominare dalla Commissione, allora sarà certamente presente.

SELLA... o che non fosse favorevole all'imposta, potrebbero nascerne inconvenienti.

Pertanto abbiamo ritenuto essere cosa abbastanza importante che questo presidente, il quale è quello che deve convocare la Commissione, debba essere di nomina governativa. E questo anche per lasciare in certo modo parte dell'odiosità che forse vi sarà in principio contro coloro che si occuperanno di questo riparto al Governo stesso anzichè agli agenti comunali. Bisogna tener conto delle cose come vanno.

Vi è un solo pericolo a temere nell' applicazione di questa legge.

Io non ammetto che vi sia malvolere per parte di alcuno, ma credo che vi possa essere dell' inerzia. Ora, se la Commissione non fosse convocata sollecitamente, per la sola inerzia potrebbe avvenire che i risultati della legge fossero pressochè intieramente compromessi.

Quindi ci è parso che quando si statuisce che il solo presidente, il quale deve convocare semplicemente la Commissione, è eletto dal Governo, mentre si lascia al complesso della Commissione il suo carattere elettivo, come evidentemente deve avere, si viene in tal guisa a guarentire, direi, l' opera della Giunta stessa dalla inerzia.

Ripeto che io non voglio in alcun modo ammettere e per parte di chicchessia veruna specie di malvolere.

Questo riguarda il punto se il presidente debba essere nominato o non da un'autorità governativa.

Quanto al secondo, cioè se nella Commissione debba essere rappresentata anche l' industria manifattrice e commerciale, l'onorevole Mellana, se ci pensa bene, troverà che la questione è abbastanza importante.

Questo giurì che sarà eletto debbe presentare delle guarentigie non solo d' indipendenza, perchè questa l'avrà sempre, pel fatto solo della sua nomina elettiva, ma anche di competenza, di conoscenza della materia.

Ora io credo che se si pon mente, direi, a quello che avviene in un piccolo comune, si vedrà agevolmente che coloro i quali sono interamente estranei al commercio ed alle industrie poco o nulla intendono dei redditi di questo commercio e di queste industrie.

Quindi noi abbiamo il convincimento che non si viola in nessun modo i principii del sistema rappresentativo quando si viene con prescrizioni a fare sì che anche nelle Commissioni queste conoscenze del commercio e delle industrie siano rappresentate.

Così, per esempio, osserverò all'onorevole Mellana che per le leggi che vigono nelle antiche provincie relativamente alle patenti è attribuito alla Camera di commercio il decidere se un industriale, un banchiere debba classificarsi piuttosto che di prima, di seconda, di terza, di quarta o di quinta categoria, perchè, in verità, solo quel Consesso può aver un concetto dei redditi che un banchiere può avere in commercio, e non so come altrimenti si potrebbero aver nozioni in proposito. (*Segni di diniego del deputato Mellana*)

Dico quello che penso.

Ad ogni modo, io non so se sia riuscito a persuadere l'onorevole Mellana, ma spero che vorrà tenere in qualche conto le ragioni che io gli ho esposte, e che hanno mosso la Commissione a fare la sua proposta.

SANGUINETTI. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Parli.

SANGUINETTI. Io desidero uno schiarimento dalla Commissione.

La Commissione su quest'articolo ha determinato che i commissari siano eletti dal Consiglio comunale, o dalla rappresentanza consortile.

Ora i consiglieri comunali possono far parte...

PRESIDENTE. Scusi, io crederei che per ora bisogni terminare la quistione che abbiamo in corso.

Ora si sono sollevate dall'onorevole Mellana due importanti quistioni, dunque mi pare che sia il caso di definire...

MELLANA. Prego l' onorevole presidente ad avvertire che la Commissione mi ha direttamente interpellato a rispondere, se io era contento delle spiegazioni.

Sono due parole che avrei a rispondere.

PRESIDENTE. Risponda dunque brevemente all'interpellanza della Commissione. (*Si ride*)

MELLANA. L' unica osservazione fattami dall'onorevole Sella a nome della Commissione per provare l'utilità, e dirò quasi il bisogno in questa circostanza di violare quel principio di libertà al quale egli si dichiara propenso, è quella sull' inerzia che teme siano per avere le Commissioni a procedere alla nomina del proprio presidente, o sull'inerzia delle deputazioni provinciali assai più che per parte dei sottoprefetti.

Faccio notare all' onorevole Sella che qui la nomina del presidente è una necessità, e che le Commissioni saranno molto sollecite nel procedere alla medesima, inquantochè qual è l' attribuzione delle Commissioni? Non istà mica nel fare le consegne, ma nel giudicare e le consegne fatte dall' agente di finanza, o quando il cittadino non l'abbia fatta, e sulle discrepanze che vi saranno tra l'agente delle finanze e il contribuente.

Per il che non è a temere che la Commissione sia per essere inerte nella nomina del presidente, perchè è nella difesa dei propri concittadini che essa è nominata.

Quindi stimo di dover star fermo nella mia proposta di sostituire al *sotto-prefetto* la *Commissione*.

Quanto poi alla ragione che voleva addurmi della necessità che l'industriale faccia parte di questa Commissione, non vien infirmata la mia proposta, perchè vuol egli l'onorevole Sella negare anche a que'nostri concittadini, i quali appartengono alla classe degl'industriali il buon senso pratico?

È certo che nei comuni del Biellese vedremo nominati degl'industriali, perchè vi sono grandi industriali, vi sono industriali che esercitano un'opera benefica in pro dei loro concittadini ed avranno sicuramente il voto per essere nominati; ma perchè vi esiste una piccola Manchester, che si nomina Biella, voler assoggettare tutti i paesi rurali a questa condizione, laddove non vi ha che qualche venditore di tabacco, o qualche venditore di litri di vino, volete mettere questa condizione obbligatoria facendo violazione al principio elettorale?

Io domando se questo possa considerarsi come una ragione; quando pur lo si potesse domando se non sarebbe fare un'ingiuria al buon senso delle popolazioni e dei Consigli comunali.

Insisto quindi nelle mie due proposte, chiedendo che la nomina del presidente sia lasciata alla Commissione medesima. In caso che non si accetti questa proposta chiedo che sia tale ufficio demandato alla deputazione provinciale.

Infine propongo la soppressione delle ultime parole di quest'articolo, come ho accennato.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellana ha fatto tre proposte.

Propone in primo luogo ed in via principale che la nomina del presidente della Commissione, invece di essere attribuita al sotto-prefetto, come si propone nell'articolo in discussione, sia delegata alla Commissione medesima.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(Dopo prova e contropova, l'emendamento è rigettato).

Segue ora la proposta subordinatamente fatta dallo stesso onorevole Mellana, che il presidente sarà nominato dalla deputazione provinciale.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

SELLA. Domando la parola.

Che il presidente fosse nominato dalla Commissione stessa, io capiva benissimo che si potesse proporre; ma poichè non è la Commissione che lo nomina, io credo non possa essere nominato da altri che dal Governo. E ciò primieramente per le ragioni che ho testè indicate; in secondo luogo, perchè il Governo è direttamente interessato a fare una buona ripartizione di questa imposta; non che gli entri in tasca un centesimo di più o di meno, secondo che la ripartizione è fatta in un modo od in un altro, ma specialmente in vista di una formazione del catasto.

Voi capirete che in questo senso il Governo è interessatissimo a che la ripartizione si faccia nel modo il più equo possibile. La deputazione provinciale non vedo che cosa ci abbia a fare, e sarebbe un mancare di osservanza alla Commissione, se si delegasse ad un corpo elettivo totalmente estraneo ad essa il nominarle il presidente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa seconda proposta del deputato Mellana.

(Dopo prova e controprova, è rigettata).

SELLA. Domando la parola sul terzo emendamento proposto dall'onorevole Mellana.

PRESIDENTE. Il terzo emendamento dell'onorevole Mellana sarebbe la soppressione delle ultime parole del terzo capoverso dicenti: « Per modo che una metà di essi sia presa tra gli esercenti industrie manufattrici o commerciali. »

SELLA. Non farò questione di Casale o di Biella, perchè mi pare che qui si tratta dell'Italia e non di questioni di campanile; ma perchè la Commissione avendo parlato di questo argomento, viene nell'opinione che si possa benissimo aver fidanza nel buon senso dei consiglieri comunali, ed anche dirò nel senno dei contribuenti. Perciò dichiaro a nome della Commissione che accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Mellana.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento soppressivo è appoggiato.

SELLA. È proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Lo fa suo?

SELLA. Sì.

PRESIDENTE. Chi approva questa soppressione si alzi.

(È approvata).

Viene ora l'emendamento del deputato Marchetti proposto allo stesso articolo 21, perchè si tolga la parola *o consorzio* che sta nel primo capoverso dell'articolo 21.

L'onorevole Marchetti ha la parola se vuole svilupparlo.

MARCHETTI. In poche parole io do ragione della mia proposta.

In quest'articolo la Commissione ha molto opportunamente introdotto il sistema di cui era già fatto cenno nell'articolo 3, cioè di costituire dei consorzi, affinchè più agevolmente, e con minor dispendio di tempo si procedesse al riparto del rispettivo contingente: quindi venne a stabilire che questa operazione dovesse farsi per mezzo di una Commissione. Deliberò che questa fosse composta di cinque membri nei comuni la cui popolazione non superasse i 12 mila abitanti, e di sette nei comuni la cui popolazione fosse maggiore. La stessa determinazione applica ai consorzi dei vari comuni.

Per quanto riflette i comuni, io non ho nulla a dire; ma rispetto ai consorzi, siccome è detto che possono esservi riuniti molti comuni, purchè la popolazione complessiva non ecceda i 12,000 abitanti, così può facilmente accadere che vi siano radunati sei, sette, od anche più comuni in un solo consorzio; ed in questo caso dovendo essere soltanto cinque i membri componenti la Commissione, ne verrebbe di conseguenza che uno, o diversi comuni componenti il consorzio, non sarebbero rappresentati in seno della Commissione.

A me pare giusto, non tanto nell'interesse dei contribuenti, quanto anche per la più regolare esecuzione di questa parte della legge, che vi sia almeno per ogni comune una persona informata delle condizioni speciali della località, delle persone e delle sostanze.

Quindi non stimerei fuori di proposito che si dicesse, che ove il numero dei comuni componenti il consorzio sia maggiore di cinque, il numero dei commissari sia corrispondente a quello dei comuni.

Per conseguenza nel primo capoverso dell'articolo in discussione sarebbe il caso di omettere le parole: *o consorzio*, per poi sostituirvi, a complemento del mio emendamento, in fine dello stesso capoverso, queste altre parole: *Nei consorzi composti di più di cinque comuni, i membri della Commissione saranno ragguagliati al loro numero.*

Io ritengo che nè per parte della Commissione, nè per parte del Ministero vi possano essere delle difficoltà ad adottare questo sistema, che è assai più consentaneo a quello rappresentativo di cui godiamo.

Trovo poi all'articolo medesimo una necessità di questa modificazione, in quanto che nel secondo capoverso è stabilito che i commissari del consorzio devono essere eletti dalla rappresentanza consortile; nè saprei immaginare il modo in cui possa costituirsi questa rappresentanza senza che emani da ciascun comune componente il consorzio.

Ciò premesso, come sembra conforme al regime costituzionale ed al dritto di rappresentanza in qualsiasi riunione, e supposto, come è naturale, che ciascun comune elegga il suo rappresentante, siccome nella premessa ipotesi sarebbero sei e più i comuni concorrenti, si avrebbe perciò il risultato che il numero degli eletti eccederebbe quello stabilito nella legge. Questo risultato non potrebbe a meno di produrre una grave perturbazione nell'esecuzione della legge; per conseguenza io direi che sieno 5 quando i comuni sono 5; ma quando i comuni eccedono il numero di 5, in questo caso il numero dei membri sia pari a quello dei comuni.

Io spero che la Commissione non troverà grande difficoltà ad adottare quest'emendamento.

PRESIDENTE. Prego la Commissione a voler dire il suo avviso sopra questa proposta.

PASINI, *relatore.* La Commissione non ha che una sola difficoltà.

Esistono in alcune parti d'Italia comuni di 60 e di 100 abitanti; se si fa un consorzio in queste parti d'Italia, e si riuniscono insieme 20, 30, 40 piccoli comuni, allora avremo una Commissione composta di 20, 30, 40 rappresentanti, e sarà difficile che le cose procedano con quella speditezza che è necessaria. Io prego poi l'onorevole Marchetti di riflettere che vi sono qui due differenti persone morali; vi è la rappresentanza consorziale, e vi è la Commissione; e questa Commissione è nominata dalla rappresentanza consorziale. Questo mi sembra dover soddisfare all'idea manifestata dall'onorevole Marchetti; poichè la Commissione nominata dalla rappresentanza consorziale rappresenta sempre il complesso del consorzio. Con tutto ciò sta alla Camera il vedere, se essa tema che possa venire un qualche disordine da questo, che essendovi in alcune parti d'Italia piccoli comuni in quantità, per esempio in Lombardia e nelle antiche provincie...

DI SAN DONATO. E nel Napoletano.

PASINI, *relatore.* Nel Napoletano la grandezza dei comuni è media, essendovi 1800 comuni circa. Ma in Lombardia vi sono, per esempio, 2100 comuni, e nelle provincie antiche più di 3000. Dunque dove abbiamo comuni tanto piccoli potrebbe certamente avvenire qualche disordine...

(*Qualche deputato fa segni negativi*).

Vedo che non sono ancora stato inteso.

Qui vi sono dei consorzi e questi consorzi debbono avere una rappresentanza consorziale, come è determinato nel terzo articolo; se la Camera crede che in questa Commissione debbano tutti i comuni essere rappresentati, perchè per avventura in alcuni casi il numero dei commissari possa riuscire troppo grande, io credo interpretare l'idea de' miei colleghi, dicendo che la Commissione non fa opposizione e lascia alla Camera di decidere come meglio stima sull'emendamento dell'onorevole Marchetti.

DI SAN DONATO. Quasi avrei rinunciato alla parola se non avessi creduto opportuno di raccomandare l'emendamento dell'onorevole Marchetti, tanto più che l'onorevole Pasini, relatore della Commissione, mi sembra malamente informato, specialmente per quanto riguarda la popolazione di alcuni comuni nelle provincie napolitane, dove vi sono comuni di cento, duecento, o trecento abitanti, e se voi volete fare un consorzio di sei o sette mila abitanti avrete questo inconveniente, che moltissimi comuni non avranno una legale rappresentanza nella Commissione.

Farò poi un'altra osservazione, ed è che non so perchè si dica che il presidente della Commissione, compreso in questo numero, sarà nominato dal sotto-prefetto; io proporrei che si dicesse: « sarà nominato dal prefetto o sotto-prefetto. »

SELLA. La Commissione accetta questa proposta.

SANGUINETTI. Io intendo benissimo quale sia lo scopo che si propone l'onorevole Marchetti colla sua proposta; ma egli sfugge Scilla per urtare in Cariddi, poichè avremo un altro grave inconveniente.

Quando non si ammettessero i consorzi, che ne avverrebbe? Ne avverrebbe che fra i pochi comuni non sarebbe possibile l'uso dei criteri adottati per fare il riparto.

Per esempio, fra i criteri si trova quello della posta; ora, la posta nelle antiche provincie, non saprei nelle altre, non si trova in tutti i comuni; quindi è che quando si avesse a dividere con questo criterio il contingente fra i piccoli comuni, ecco che questo criterio scomparirebbe assolutamente; solo il capoluogo sarebbe colpito da questo criterio, e quindi avremmo un inconveniente

di molta portata. È vero che diversamente vi è l'altro inconveniente da lui accennato, ma fra i due quello di non potersi servire dei criteri parmi l'inconveniente maggiore. Quindi quando abbiamo a scegliere fra due mali, scegliamo il minore, quello di adottare la proposta della Commissione.

MARCHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha già parlato.

MARCHETTI. Debbo spiegare quello che ho in vista colla mia proposta.

Egli è di non privare nessun municipio di avere un suo rappresentante nell'importantissima operazione del riparto della tassa.

PRESIDENTE. Perdoni. Questo l'ha già detto.

MARCHETTI. Io non ero lontano dall'accettare la proposta dell'onorevole relatore della Commissione di stabilire un *maximum* di questi rappresentanti, posto-chè si possa verificare il caso di una molteplicità di comuni di piccolo numero di abitanti. Se la Commissione crede, lascio a lei di stabilire questo limite. Del resto decida la Camera.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Marchetti, che consiste nel sopprimere la parola *consorzio*, sia appoggiato.

(Non è appoggiato).

Viene ora il 2° emendamento Marchetti, che consisterebbe nell'aggiungere dopo le parole: « nei comuni o consorzi la cui popolazione non superi le 12,000 anime, e di sette nei comuni maggiori, » le parole seguenti: « Nei consorzi composti di più di cinque comuni i membri della Commissione saranno ragguagliati al loro numero. »

Domanda ancora di svolgere la sua proposta?

MARCHETTI. Ho già detto le ragioni della mia proposta; ora aggiungerò che non ho difficoltà di dire, come àveva osservato l'onorevole relatore della Commissione: « con che non eccedano il numero di 12 od anche di 10. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

PASINI, *relatore*. Purchè non eccedano il numero di nove.

MARCHETTI. Accetto anche il numero di nove.

PRESIDENTE. Si direbbe dunque così:

« Nei consorzi composti di più di cinque comuni i membri della Commissione saranno ragguagliati al loro numero, con che non si ecceda quello di nove. »

CAVALLINI. Io prego l'onorevole Marchetti di dichiarare, se dopo la reiezione della prima parte del suo emendamento, il quale consisteva nella soppressione della parola *consorzio*, questa seconda parte del suo emendamento possa ancora aver luogo.

Voci. Sì! sì!

MARCHETTI. Faccio osservare che per quanto a me pare non fu chiesto se fosse appoggiato il mio emendamento, ma solo se fosse appoggiata la proposta dei 12 membri; ed ora che l'emendamento è completo mi pare che non si faccia difficoltà ad ammetterlo.

PRESIDENTE. Domandava soltanto l'onorevole Cavallini, se questa seconda parte del suo emendamento poteva ancora sussistere, dopochè non ne fu accettata la prima. Pare del resto che possa sussistere.

La Commissione sarebbe adunque d'accordo d'accettare questa seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Marchetti, cioè che si dicesse:

« Saranno ragguagliati al numero, con che però non si ecceda il numero di nove. »

PASINI, *relatore*. Salvo a rediger meglio l'articolo.

CORTESE. Vi sono dei comuni divisi in più sezioni, come, per esempio, quello di Napoli.

Ora, se si ammette che non debbano essere più di nove i componenti la Commissione e poi si stabilisce che nei comuni più popolosi la Commissione potrà suddividersi in Sotto-Commissioni, a Napoli questa suddivisione sarebbe impossibile; eppure essa è indispensabile perchè ciascuna sezione della città di Napoli forma un comune di 40,000 anime.

DI SAN DONATO. Non è comune.

CORTESE. È sezione di comune. Ad ogni modo vi sarà bisogno di una Commissione speciale per ciascuna sezione. Ora qui si dice che le Commissioni si possono suddividere in Sotto-Commissioni. Pei comuni minori questo si può fare, ma deve essere impossibile per Napoli; infatti io non saprei immaginare una Sotto-Commissione minore di un individuo. Se le Commissioni sono composte di nove individui e le sezioni in Napoli sono 12, ciascuna Sotto-Commissione non potrà avere un individuo per sè. Mi pare che la Commissione dovrebbe provvedere a questa esigenza.

PASINI, *relatore*. Faccia una proposta concreta.

CORTESE. Propongo che per la città di Napoli per ogni sezione ci sia una Commissione almeno di tre persone.

DI SAN DONATO. Per le varie città, non solo per Napoli.

COLOMBANI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Proporrei che quest'articolo fosse rimandato alla Commissione. In questo modo in tanta disparità d'idee riesciremo più facilmente a fare qualche cosa (*Sì! sì!*)

PRESIDENTE. Quest'articolo adunque sarà trasmesso alla Commissione.

Intanto siccome questa sera vi sarà seduta per relazione delle petizioni, credo di sciogliere l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge concernente l'imposta sulla ricchezza mobile.

Discussione dei progetti di legge:

2° Lavori nel porto di Brindisi;

3° Maggiore spesa sul bilancio 1862 del Ministero della guerra per trasporti militari;

4° Ferrovia da Cuneo a Mondovì.